ACTIVE VEICOLI
MACCHINE AGRICOLE

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DAI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E DEI RAMI DANNI

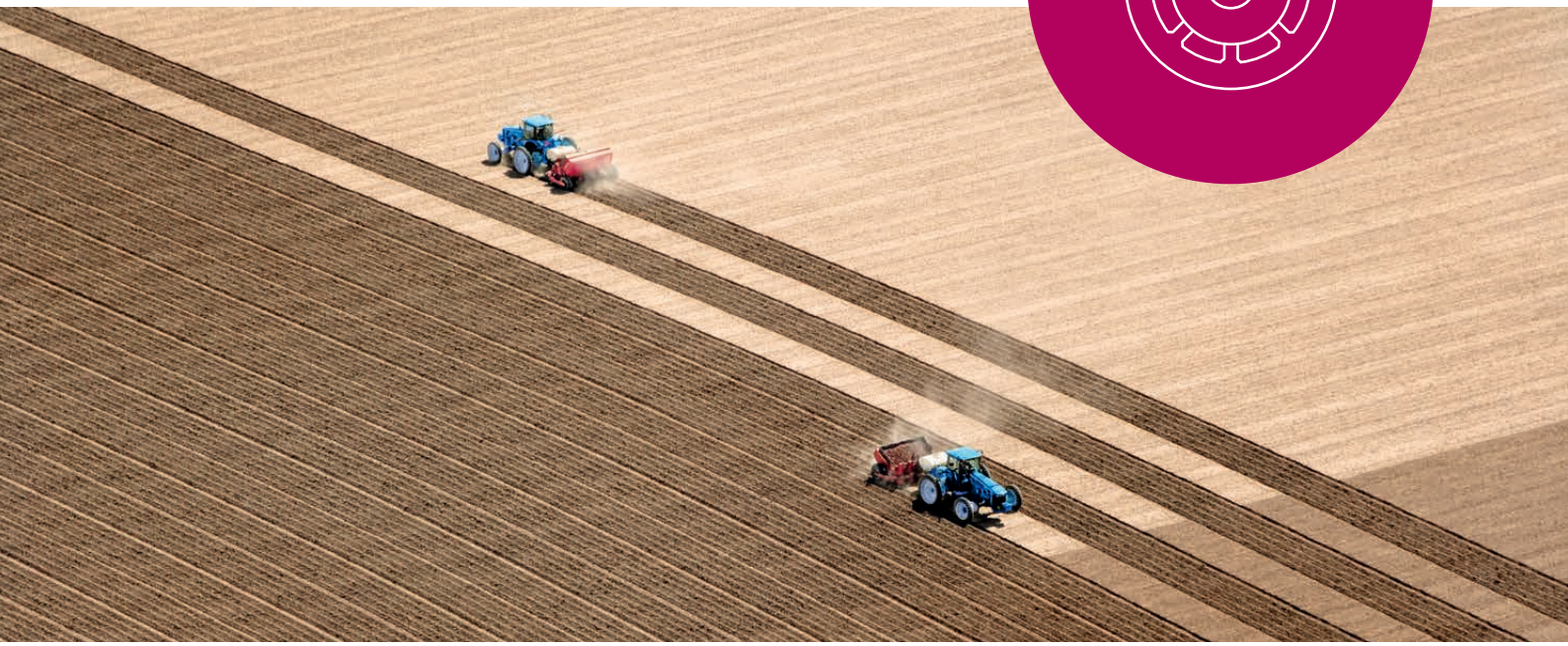

SET INFORMATIVO
MACCHINE AGRICOLE

Il presente Set informativo è costituito da:

- DIP
  Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;
- DIP Aggiuntivo R.C. Auto
  Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto;
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

Ultimo aggiornamento
- Condizioni di Assicurazione 01/10/2025
- DIP 01/10/2025
- DIP Aggiuntivo 23/07/2026

Set Informativo – Active Veicoli MACCHINE AGRICOLE – Mod. CP014S7O25 – Ed. O2025

PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it | scarica l'app

CATTOLICA ASSICURAZIONI
DAL 1896
Marchio di Generali Italia S.p.A.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e i rischi accessori

DIP – Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. **Prodotto: ACTIVE VEICOLI MACCHINE AGRICOLE**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione garantisce i rischi di Responsabilità Civile e i rischi accessori derivanti dalla circolazione del Veicolo assicurato (Macchine e rimorchi agricoli).

Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. Massimali minimi per legge sono: € 6.450.000 nel caso di danni alle persone; € 1.300.000 nel caso di danni alle cose. Il Contraente può stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati pagando un Premio più alto.

L'assicurazione è inoltre estesa:

- ✓ alla responsabilità civile dei terzi trasportati, esclusi i danni a cose e persone trasportate sul Veicolo assicurato;
- ✓ ai danni alla persona subiti dai trasportati non Addetti all'uso o al trasporto delle cose;
- ✓ ai danni causati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;
- ✓ alla responsabilità dell'istruttore nel caso di scuola guida;
- ✓ ai danni causati a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e spargimento di sabbia;
- ✓ ai Veicoli destinati al traino di rimorchi agricoli non muniti di targa propria;
- ✓ ai Veicoli destinati al traino di rimorchi agricoli muniti di targa propria;
- ✓ nel caso di rimorchi agricoli muniti di targa propria staccati dalla motrice per i danni cagionati a terzi (Rischio statico).

Sono disponibili le seguenti opzioni R.C.A.:

- ✓ Rinuncia all'azione di Rivalsa;
- ✓ Carico e Scarico con mezzi meccanici.

Con pagamento di un Premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie:

- ✓ Tutela Legale;
- ✓ Incendio;
- ✓ Furto & Rapina;
- ✓ Eventi Atmosferici;
- ✓ Grandine;

Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

Non sono assicurati i danni:

- ✘ causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente;
- ✘ causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✘ causati alla pavimentazione stradale se il Veicolo circola su cingoli o ruote non gommate.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✘ il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

- ✘ il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
- ✘ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ✘ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.

Ci sono limiti alla copertura?

Responsabilità Civile

Generali Italia può agire in Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi quando è applicabile l'art.144 del Codice delle Assicurazioni e in caso di:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se la circolazione avviene senza rispettare le disposizioni di legge vigenti;
- ! Veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le norme del Codice della strada;

- ✓ Incendio Doloso;
- ✓ Eventi Sociopolitici;
- ✓ Atti Vandalici;
- ✓ Kasko;
- ✓ Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà;
- ✓ Pacchetto Garanzie complementari;
- ✓ Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- ✓ Guasti meccanici;
- ✓ Danneggiamento pneumatici;
- ✓ Indennizzo per indisponibilità del Veicolo;
- ✓ Merci trasportate;
- ✓ Infortuni.

- ! Veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza osservare le norme di legge;
- ! relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme di legge o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
- ! Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! Sinistro che avviene all'interno di Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

In tutti i casi sopra previsti la Rivalsa è limitata a € 10.000 in caso di: (i) conducente non abilitato alla guida a norma di legge; (ii) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme; (iii) conducente che guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il contratto prevede **massimali, Franchigie** (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'ammontare del danno liquidabile da contratto in caso di Sinistro) e **Scoperti** (ossia la percentuale del danno liquidabile da contratto che rimane a carico dell'Assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, **le Franchigie, gli Scoperti e le Rivalse** sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.

Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sul Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve

- fornire a Generali Italia dichiarazioni veritiere, esatte, precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare;
- comunicare per iscritto a Generali Italia,
  - ogni cambiamento che comporta un aggravamento del Rischio assicurato;
  - l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio;
- in caso di Sinistro darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuta conoscenza; ulteriori specifici obblighi sono previsti, in caso di Sinistro per le singole garanzie nelle condizioni di assicurazione.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento o Indennizzo o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati al rilascio della Polizza all'Agenzia alla quale è assegnata oppure a Generali Italia. Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il Contraente può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del Premio del 3%.

È possibile pagare il Premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la responsabilità civile auto, fatto salvo il limite di € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.).

Il Premio è comprensivo di imposte, e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), quando dovuto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di ripensamento Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

In caso di cessazione del Rischio, se il Contraente non vuole sospendere o trasferire il contratto su altro Veicolo, Generali Italia rimborsa, per la sola R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) relativo al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato. Il rimborso è previsto anche se il Contraente sospende il contratto ma non lo riattiva entro 12 mesi ed è calcolato dal momento dell'ultima sospensione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e, se non concordato in modo diverso, ha effetto dalle ore 24:

- del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati;
- del giorno del pagamento, se pagato dopo.

Se il Premio è frazionato e il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alla scadenza indicata in Polizza.

L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del Premio proposto per la nuova annualità.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in Polizza se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A.; in questo caso il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.

Come posso disdire la Polizza?

Non è necessario disdire la Polizza poiché alla Scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo Premio, il contratto cessa di avere effetto.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

La richiesta di recesso va fatta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC oppure a Generali Italia S.p.A. – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure – tramite PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com.

In caso di recesso, il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e rischi accessori

Settore: MACCHINE AGRICOLE (SETTORE VII)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Prodotto: ACTIVE VEICOLI MACCHINE AGRICOLE

Data di aggiornamento: 23/07/2026

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, **con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa**.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico + 39 041 54 92 111; sito internet: www.cattolica.it – PEC cattolica@pec.generaligroup.com – ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469, di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Garanzia Responsabilità Civile Auto: opera entro il limite dei massimali convenuti e, se previste ulteriori garanzie, entro le somme assicurate e concordate con il Contraente.

OPZIONI DELLA RCA CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- **Rinuncia all'azione di Rivalsa** in caso di guida o trasporto non conforme, o se il conducente guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope;
- **Carico e Scarico con mezzi meccanici** per i danni a terzi durante le operazioni di carico e scarico eseguite con mezzi e dispositivi meccanici fissati in modo stabile al Veicolo assicurato.

GARANZIE ACCESSORIE, NON OBBLIGATORIE, CHE È POSSIBILE ACQUISTARE

- **Tutela Legale** per la difesa legale dell'Assicurato. Disponibile in due versioni alternative: (i) **Forma Base** (**massimale per Sinistro € 25.000**); ii) **Forma Gold** (**massimale per Sinistro € 40.000**).
- **Incendio** per i danni al Veicolo causati da Incendio con sviluppo di fiamma, di natura non dolosa.
- **Furto & Rapina** per i danni al Veicolo causati da Furto (totale, parziale o tentato); Rapina; collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina; scasso.
- **Eventi Atmosferici** per i danni al Veicolo causati da: Trombe d'aria; Uragani; Bufere e Tempeste; Alluvioni e Inondazioni.
- **Grandine** per i danni al Veicolo causati solo dalla Grandine.
- **Incendio Doloso** per i danni al Veicolo causati solo da Incendio doloso.
- **Eventi Sociopolitici** per i danni al Veicolo causati solo da: tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio.
- **Atti Vandalici** per i danni al Veicolo causati da atti di vandalismo e dolosi diversi dall'Incendio doloso e dagli eventi sociopolitici.
- **Kasko** per i danni al Veicolo causati da collisione contro altro veicolo, persona o animale; urto; ribaltamento; uscita di strada.
- **Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà** per i danni causati dal Veicolo per effetto di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante: (i) a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria non opera perché sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo fino **a un massimo di € 300.000** per Sinistro e anno assicurativo; (ii) al locale adibito a rimessa appartenente al proprietario del Veicolo, o all'usufruttuario acquirente con patto di riservato dominio, o al locatario in caso di leasing **fino a un massimo di € 30.000** per Sinistro e anno assicurativo.
- **Pacchetto Garanzie complementari** rimborsa le spese per i casi e nei limiti indicati alla Sezione 7 del Capitolo 2, pagina 54 e seguenti, Art. 1 del Set Informativo disponibile su www.cattolica.it. Il pacchetto include la garanzia Cristalli che copre le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto compresi i tetti panoramici apribili) del Veicolo, in conseguenza della loro rottura accidentale.
- **Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche** per i danni agli impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici installati in modo stabile sul Veicolo a seguito di correnti, scariche elettriche o altri fenomeni elettrici od elettronici di qualsiasi natura.
- **Guasti meccanici** per i danni subiti dai componenti meccanici del Veicolo assicurato in conseguenza di guasto meccanico. Se il danno è causato da penetrazione di corpi estranei, la garanzia è prestata per un massimale dimezzato rispetto a quello indicato in Polizza.
- **Danneggiamento pneumatici** per i danni agli pneumatici installati sul Veicolo a seguito di urto o scoppio se il Sinistro provoca danni solo agli pneumatici e se al momento del Sinistro non risultano consumati oltre il 50%.
- **Indennizzo per indisponibilità del Veicolo** eroga all'Assicurato una diaria giornaliera per i casi e nei limiti indicati alla Sezione 11 del Capitolo 2, pagina 60, Art. 1 del Set Informativo disponibile su www.cattolica.it.

- **Merci trasportate** per i danni subiti dai prodotti agricoli, di proprietà dell'Assicurato, trasportati sul Veicolo, o sul rimorchio regolarmente agganciato allo stesso, causati dagli eventi e nei limiti indicati alla Sezione 12 del Capitolo 2, pagine 60 e 61, Art. 1 del Set Informativo disponibile su www.cattolica.it.
- **Infortuni** per gli Infortuni che il guidatore subisce quando: guida o utilizza il Veicolo; esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del Veicolo; sale o scende dal Veicolo. La garanzia include sempre l'Invalidità Permanente (IP), sono disponibili le opzioni a pagamento: (i) **Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP**; (ii) **Deroga all'applicazione Franchigia IP sino a € 100.000**.

Oltre alla IP sono disponibili, a pagamento, le garanzie: **Morte, Inabilità Temporanea, Indennità giornaliera da Ricovero e da convalescenza, Rimborso spese sanitarie**.

La **colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, e delle persone con loro Coabitanti, loro dipendenti, delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo **è compresa per tutte le garanzie tranne Incendio Doloso, Guasti meccanici e Danneggiamento pneumatici**.

Che cosa non è assicurato

Rischi esclusi

- **Per la garanzia R.C.A.** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
- **Per tutte le garanzie non sono assicurati i danni causati da dolo** del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo. Inoltre, per le garanzie **Kasko, Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, Guasti meccanici, Danneggiamento penumatici** sono esclusi anche i danni causati da dolo dei trasportati; per la garanzia **Merci trasportate** sono esclusi anche i danni causati da dolo dei rappresentanti del Contraente o dell'Assicurato, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori.
- **Tutela Legale** non opera per: procedimenti in materia fiscale e amministrativa e se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o per fuga o omissione di soccorso; guida dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope o in stato di Ebbrezza (alcol> 1,50 g/l); guida con patente non valida o irregolare (l'esclusione non vale se il rinnovo avviene entro 90 giorni); guida un veicolo non assicurato o difforme rispetto all'immatricolazione; controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano l'attività d'impresa svolta dal Contraente. Nella Forma Base non opera anche per: sanzioni amministrative pecuniarie dovute a infrazioni al Codice della strada in genere; controversie contrattuali.
- **Incendio** non opera per: i danni subiti dal Veicolo a causa di Incendio doloso di terzi; i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma.
- **Furto & Rapina** non opera per i danni alle parti meccaniche, elettriche o elettroniche a seguito di circolazione successiva al Furto in assenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.
- **Eventi Atmosferici – Grandine** non operano per i danni da Allagamenti, Frane e Smottamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti. Inoltre, la garanzia Eventi Atmosferici non opera per i danni da Grandine; la garanzia **Grandine** non opera per i danni causati da eventi atmosferici diversi dalla Grandine.
- **Incendio doloso – Eventi Sociopolitici – Atti Vandalici** non operano per i danni da circolazione. Inoltre, per la garanzia Incendio Doloso sono esclusi anche i danni verificatisi per effetto di eventi sociopolitici; per la garanzia Eventi Sociopolitici sono esclusi anche i danni da Incendio doloso; per la garanzia Atti Vandalici sono esclusi anche i danni da Incendio doloso o verificatisi per effetto di eventi sociopolitici.
- **Kasko** non opera per i danni conseguenti a guasti o Incidenti di carattere meccanico subiti dal Veicolo.
- **Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà** non opera per i danni: subiti dal Veicolo; causati da Incendio doloso di terzi o da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico che non ha provocato fiamma.
- **Pacchetto Garanzie complementari**. Per **Sequestro penale** non sono assicurati i danni: per i quali non vi sia una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia; avvenuti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. **Per Cristalli** non sono assicurati: le rigature e le segnature dei cristalli; i danni ad altre parti del Veicolo in conseguenza della rottura dei cristalli; i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni e alla fanaleria in genere; i danni ai pannelli fotovoltaici installati sul Veicolo; i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto.
- **Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche** non opera per i danni: subiti dai componenti meccanici di supporto o in stretta relazione con l'apparecchiatura elettrica o elettronica; causati alle batterie.
- **Guasti meccanici** non opera per i danni: subiti da apparecchiature elettriche o elettroniche; alle batterie e ai liquidi di qualsiasi natura contenuti dentro carters, cisterne o serbatoi e pneumatici; ai pezzi che sono soggetti a usura e che necessitano di una sostituzione periodica; da Incidente stradale o collisione.
- **Danneggiamento pneumatici** non opera per i danni costituiti da semplici scalfitture o segnature che non pregiudicano la funzionalità degli pneumatici.
- Le garanzie **Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Guasti meccanici – Danneggiamento pneumatici** non operano per i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo.
- **Merci trasportate** non opera per i danni: che si verificano durante la giacenza prima dell'inizio e dopo la fine del viaggio durante trasbordi; subiti dalle Merci di proprietà di terzi; da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; da violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini; da impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'Assicurato, del vettore o dei suoi dipendenti oppure per arresto di funzionamento del Veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo; da combustione spontanea delle cose assicurate; da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o preparazione delle Merci; da Furto e Rapina non verificatisi in occasione di uno degli eventi assicurati dalla garanzia; da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna non verificatisi in occasione di uno degli eventi assicurati dalla garanzia; derivanti da Alluvione, Inondazione, Trombe d'aria, Uragani e Grandine quando le Merci non sono protette da copertoni impermeabili in buono stato; non verificatisi durante la circolazione; causati quando il trasporto non è eseguito ottemperando a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti; causati quando il Veicolo non è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali; derivanti dallo stivaggio delle Merci trasportate non effettuato a regola d'arte o nel caso in cui i colli non siano debitamente assicurati al Veicolo; agli animali vivi; alle Merci pericolose.
- **Infortuni** non opera per gli Infortuni che derivano da Delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

- Per la **garanzia R.C.A.** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

- **Tutela Legale** non comprende le seguenti spese: non concordate con D.A.S.; per incarichi non concordati con D.A.S. per gestione controversie prima dell'azione in giudizio; per attività non effettuate dal legale o non dettagliate in parcella; del legale che eccedono i parametri forensi; di viaggio e soggiorno sostenute dall'avvocato; a carico di altri soggetti debitori; rimborsate dalla controparte; diverse da quelle legali, peritali e processuali; ulteriori se la controversia si conclude con Transazione non concordata con D.A.S.; sanzioni, multe o ammende; gli oneri fiscali, a eccezione dell'IVA indetraibile; eccedenti le limitazioni previste in caso di arresto o minaccia di arresto o Procedimento penale all'estero; per legale domiciliatario superiori a € 3.000. Sono previste **limitazioni territoriali specifiche**. Per la **Forma Gold** la garanzia non opera: per opposizione a sanzione amministrativa non collegata a Incidente stradale; se l'oggetto della controversia vale meno di € 200; per spese eccedenti € 1.000 sostenute per il corso per recuperare i punti patente e € 1.500 per sostenere esame di idoneità.
- **Incendio – Furto & Rapina – Eventi Atmosferici – Grandine – Incendio doloso – Eventi Sociopolitici – Atti Vandalici – Kasko – Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà – Pacchetto Garanzie complementari – Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Guasti meccanici – Danneggiamento pneumatici** non operano per i danni causati: da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno.
- **Incendio – Kasko – Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà – Pacchetto Garanzie complementari – Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Guasti meccanici – Danneggiamento pneumatici** non operano per i danni causati da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive.
- **Incendio – Furto & Rapina – Eventi Atmosferici – Grandine – Kasko – Pacchetto Garanzie complementari – Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Guasti meccanici – Danneggiamento pneumatici** non operano per i danni causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere.
- **Incendio – Furto & Rapina – Incendio doloso – Eventi Sociopolitici – Atti Vandalici – Kasko – Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà – Pacchetto Garanzie complementari (per le coperture diverse da Cristalli) – Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Guasti meccanici – Danneggiamento pneumatici** non operano per i danni causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, Trombe d'aria, Uragani, Alluvioni, Inondazioni.
- **Incendio** non opera per i danni causati da: Bufere e Tempeste, Frane e Smottamenti, Allagamenti; dalla combustione della merce trasportata, salvo il caso in cui dalla carta di circolazione o dal Documento Unico (DU) si evinca che il Veicolo è destinato al trasporto di Merci infiammabili o combustibili.
- **Eventi Atmosferici – Grandine – Eventi Sociopolitici**. Gli eventi che hanno causato il danno devono essere riscontrabili allo stesso momento nei dintorni.
- **Incendio Doloso – Eventi Sociopolitici – Atti Vandalici** non operano per i danni causati al Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
- **Incendio – Furto & Rapina – Eventi Atmosferici – Grandine – Incendio doloso – Eventi Sociopolitici – Atti Vandalici – Kasko** non sono assicurati i danni alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.
- **Kasko** non opera per i danni causati: da Grandine; da conducente non abilitato alla guida a norma di legge; da cose o animali trasportati sul veicolo; in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali; in conseguenza a Furto o Rapina; durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; conducente in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di Rivalsa"; durante le operazioni di carico e scarico; da negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del Veicolo da parte del conducente; da modifiche al Veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie; alle ruote, se a seguito del Sinistro il danno riguarda solo le ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria). La garanzia non opera inoltre per danni di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili.
- **Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà** non opera per i danni causati: da nubifragio, Frane, Smottamenti di terreno, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, Grandine, valanghe, slavine; a persone e cose trasportate.
- **Pacchetto Garanzie complementari**. Le coperture diverse da Cristalli non operano per danni causati da Bufere e Tempeste, Frane e Smottamenti, Allagamenti.
- **Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Guasti meccanici** non operano per i danni causati da: Grandine; usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore; difetto di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di componenti non originali o di qualità equivalente; negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del Veicolo da parte del conducente; modifiche al Veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie.
- **Guasti meccanici** non opera per i danni causati da: conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti; conducente in stato d'Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti; difettosa o mancata manutenzione; persistente utilizzo del Veicolo benché danneggiato; modifica, eliminazione o disattivazione dei dispositivi di protezione e sicurezza.
- **Danneggiamento pneumatici** non opera per danni causati da: gelo; conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti; conducente in stato d'Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti; negligenza e uso incauto o improprio del Veicolo da parte del conducente; contatto prolungato con acidi o fonti di calore.
- **Merci trasportate** non opera in caso di: carichi in eccesso rispetto alla portata utile indicata nella carta di circolazione o, nel caso di trasporto eccezionale, rispetto alla portata autorizzata di volta in volta dalle competenti Autorità, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostri che i danni o le perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico; Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza, o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, psicotrope.
- **Infortuni** non opera per Infortuni conseguenti a: radioattività; partecipazione a gare o circolazione in circuiti motoristici con veicoli a motore; uso di aeromobili; guida in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti, psicofarmaci, allucinogeni; tumulti popolari cui l'Assicurato partecipa attivamente; guida da parte di conducente non abilitato a norma di legge; contaminazioni chimiche o biologiche da terrorismo o guerra; terremoti, eruzioni vulcaniche e Inondazioni accadute nel comune di Residenza dell'Assicurato; Stato di guerra e insurrezione che si verifichi nel territorio italiano, e ovunque si verifichi se l'Assicurato appartiene ai corpi militari.

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di Franchigie, Scoperti (e relativo minimo) indicati in Polizza. Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, la Franchigia è raddoppiata; il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.

I Sistemi di guida satellitare automatica o semi automatica non sono compresi nel Valore assicurato.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche, imprese e/o altri enti, proprietari e/o utilizzatori dei veicoli assicurati (Macchine agricole) che: (i) devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio Veicolo quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto; (ii) vogliono assicurare il Veicolo per i Rischi accessori; (iii) vogliono ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'Assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo; (iv) vogliono assicurare perdite pecuniarie in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo; (v) vogliono assicurare il conducente del Veicolo in caso di Infortunio, anche mortale, derivante dall'utilizzo del Veicolo.

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni di: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona / protezione da Infortuni e malattie.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: il prodotto prevede costi di intermediazione pari al 12,44% del Premio imponibile di Polizza.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	**I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità**: – con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 – Roma; – tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; – via e–mail all'indirizzo reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 – Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti assicurativi. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC cattolica@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di Generali Italia. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica. È inoltre possibile attivare: – **perizia contrattuale** per le controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie per i danni diretti al Veicolo e su questioni mediche della garanzia Infortuni. Le Parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante per le Parti. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC cattolica@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la Sede Legale di Generali Italia; – **Arbitrato** in caso di conflitto d'interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per le garanzie di Tutela Legale le Parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; – **procedura FIN-NET** per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET – Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è: 12,50% per la R.C.A (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 12,50% per Tutela legale; 12,50% per Infortuni.; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket– antiusura) per le altre garanzie. Per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, la Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), prevede un aumento delle aliquote fiscali: dal 2,5% al 12,5% per la garanzia Infortuni. Generali Italia riconosce al Contraente una riduzione dell'importo dovuto pari ad almeno due terzi dell'incremento dell'imposta applicata a tale garanzia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E, SE CONCLUSO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, L'ATTESTATO DI RISCHIO; PAGARE LE RATE DI PREMIO INFRA–ANNUALI DOVUTE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO; CHIEDERE DI ESSERE CONTATTATI PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO.

Benvenuto

Guida alla consultazione

Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo "costruito" la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set informativo Active Veicoli MACCHINE AGRICOLE.

- **Il Tuo Contratto** (Il Certificato di assicurazione / Come si legge il tuo contratto / Com'è fatto e come si legge il modulo C.A.I. / Le prime cose da fare in caso d'Incidente stradale);
- **Norme comuni a tutte le garanzie** (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative assicuriamo? / Come posso presentare i reclami e le controversie?);
- **Tre capitoli dedicati alle garanzie** (R.C.A. / Tutela Legale – Altre garanzie – Infortuni) organizzati in sezioni.

Sezioni 1–5

- Garanzia Incendio
- Garanzia Furto & Rapina
- Garanzie: Eventi Atmosferici/ Grandine
- Garanzie: Incendio doloso/ Eventi Sociopolitici/Atti Vandalici
- Garanzia Kasko

Sezioni 6–8

- Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà
- Pacchetto Garanzie complementari
- Garanzia Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sezioni 9–13

- Garanzia Guasti meccanici
- Garanzia Danneggiamento pneumatici
- Garanzia Indennizzo per indisponibilità veicolo
- Garanzia Merci trasportate
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

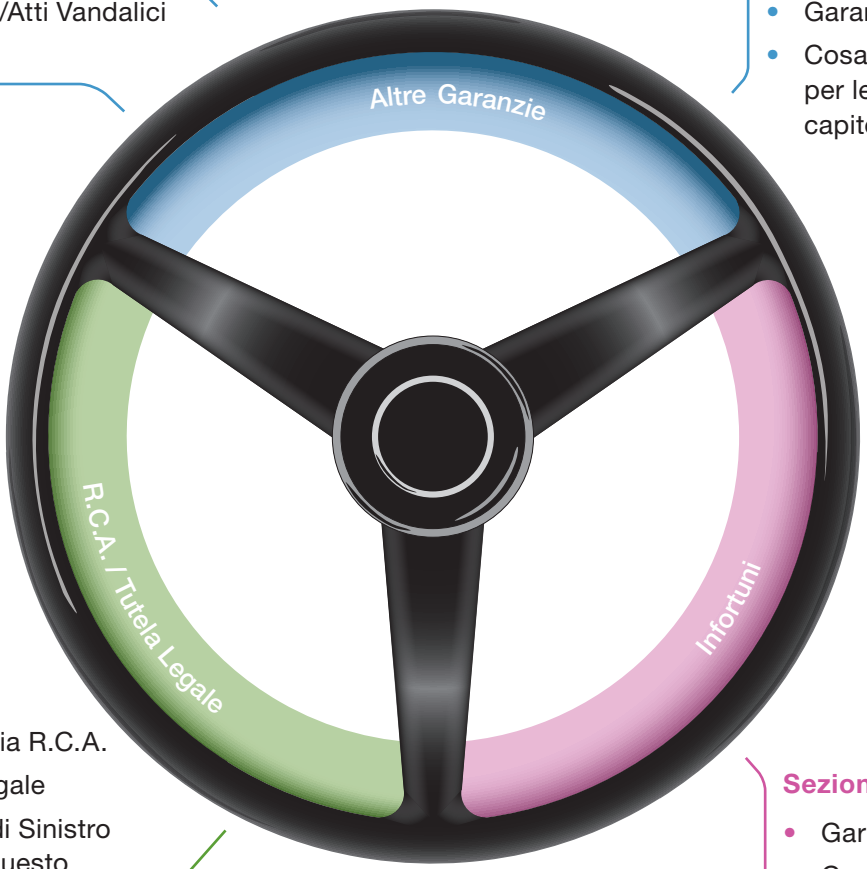

Sezioni 1–4

- Garanzia R.C.A.
- Opzioni alla garanzia R.C.A.
- Garanzia Tutela Legale
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Sezioni 1–2

- Garanzia Infortuni
- Cosa fare in caso di sinistro Infortuni?

In più per te

Riquadri o box esplicativi di approfondimento delle varie Aree o con le indicazioni da seguire in caso di necessità. **È sempre bene porre attenzione alle condizioni contrattuali**.

Il tuo contratto

Come sono fatti e come si leggono

Il Certificato di assicurazione

Il Certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un Certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria.

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

POLIZZA
Agenzia Generale di -
CODICE GESTORE
CONTRAENTE
COD. CLIENTE

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N°

Contraente
C.F/P.Iva
Domicilio/Sede

Tipo Veicolo
Marca e Mod.Veicolo
Targa/Telaio
Cod. Veicolo
Edizione Infocar *****
Periodo di Copertura Dalle del
Alle **24:00** del

Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Premio RCA globale	€
di cui SSN	€
di cui imposte RCA	€
Premio Incendio/Furto	€
Premio Altre garanzie	€
di cui imposte I/F e altre garanzie	€

TOTALE
PREMIO RATA €

Pagamento avvenuto il .....
alle ore .....
Firma dell'Agente/Incaricato
.....

% Fles. RCA	%
% Provvigione RCA	%
Provvigione RCA	€

INFORMAZIONI DI CONTRATTO

Massimale Sinistro €	Valore Veicolo €	Forma Tariffaria
Massimale Persone €	Valore Accessori €	
Massimale Cose €	Frazionamento	

La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza del verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del % pari a € sulla base del premio di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni; in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del + % pari a € sulla base del premio di rata lordo.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Come si legge il tuo contratto

La Polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **Contraente***, sull'**intestatario al P.R.A.****, sugli elementi di Rischio e sulle garanzie acquistate.

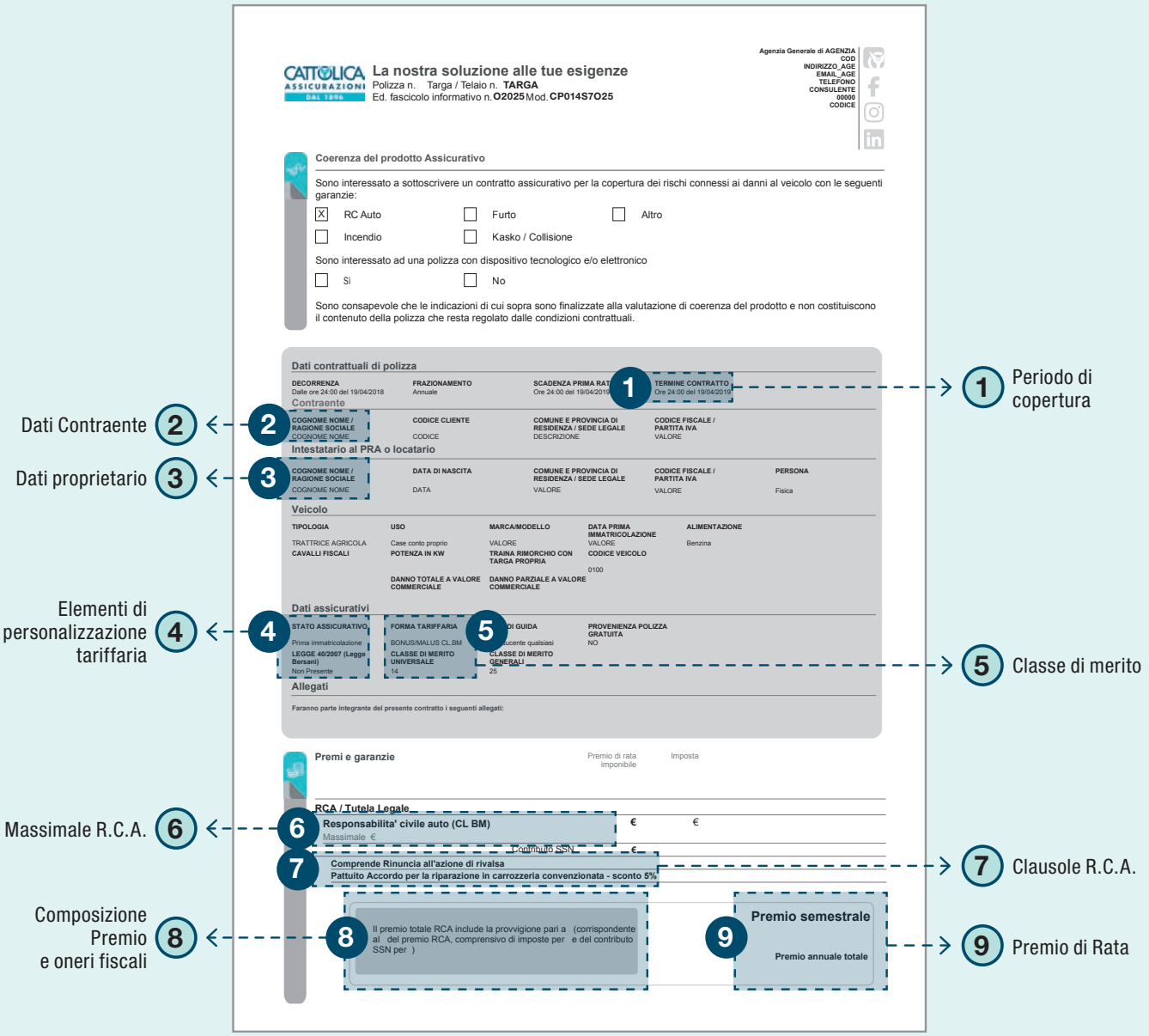

* **Contraente** – La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

** **intestatario al P.R.A.** – Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sul Veicolo assicurato (intestatario al P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico).

Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(Modello di Constatazione Amichevole di Incidente stradale)

Tieni sempre il Modulo C.A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di Incidente stradale. È un consiglio prezioso, perchè è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il Risarcimento.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

Data e luogo dell'incidente (1)

Nome e dati dei contraenti/assicurati (3)

Targhe dei due veicoli coinvolti (4)

Denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza (5)

Nome e dati dei conducenti (7)

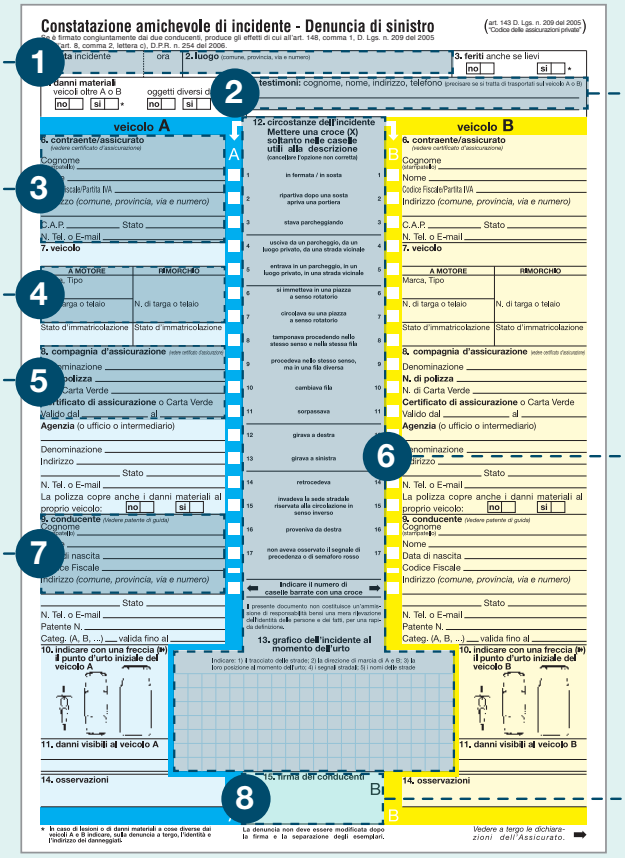

(2) Testimoni

(6) Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente

(8) Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo

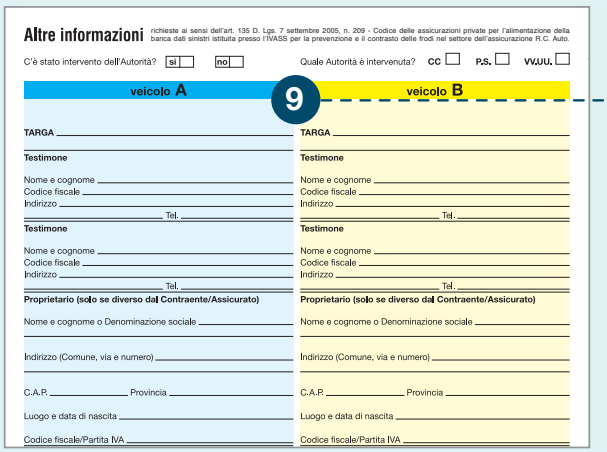

(9) Intervento Organi di Polizia

Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.

Le prime cose da fare in caso d'incidente

1 Segnala l'incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal Veicolo per mettere il segnale d'emergenza.
Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

2 Documenta l'incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle autorità intervenute.
Scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.

3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.
L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Numeri della Compagnia
800 572 572
+39 02 58 240 565 (dall'estero)

Numeri Utili
112 Numero di emergenza unico europeo
113 Polizia di Stato
115 Vigili del Fuoco
118 Emergenza Sanitaria

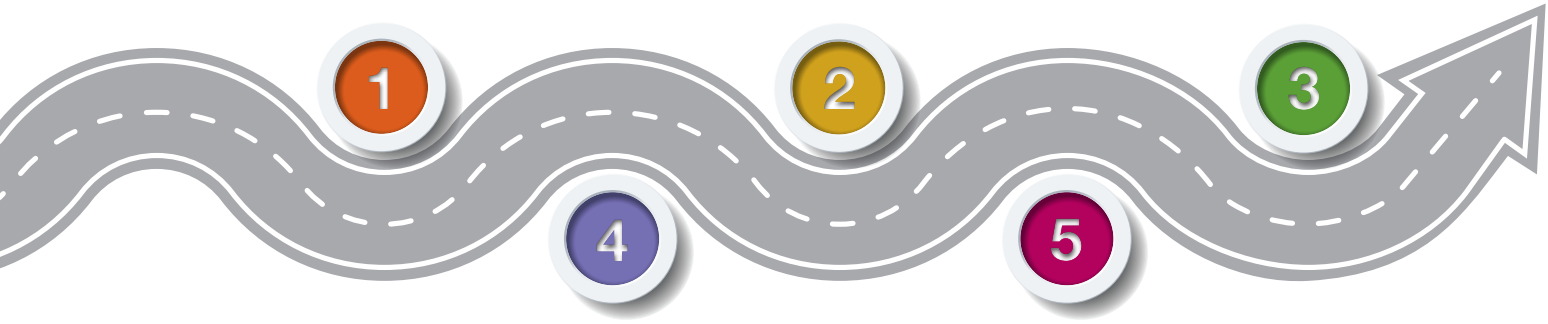

4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'incidente nella tua Agenzia, oppure telefona al **numero verde 800 572 572**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
Per maggiori informazioni visita il sito internet www.cattolica.it.

5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del Sinistro. Non hai a bordo il Modulo C.A.I.? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.
È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del Sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'incidente;
- nome dei Contraenti/Assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni).

Indice

Presentazione prodotto 11

Definizioni 17

Norme comuni a tutte le garanzie 23

Quando e come devo pagare? **23**

Art. 1 Pagamento del Premio – Mezzi di pagamento del Premio 23

Quando comincia la copertura e quando finisce? **24**

Art. 2 Decorrenza della garanzia 24

Art. 3 Durata dell'assicurazione 24

Art. 4 Proposta di rinnovo 24

Art. 5 Diritto di ripensamento 24

Dove vale la copertura? **25**

Art. 6 Estensione territoriale 25

Con quali condizioni operative assicuriamo? **25**

Art. 7 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del Rischio 25

Art. 8 Gestione del contratto 26

8.1 Cessazione del Rischio 26

8.2 Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo 28

Art. 9 Clausole di vincolo 29

Art. 10 Altre assicurazioni 29

Art. 11 Legge applicabile, oneri fiscali....30
Art. 12 Rinvio a norme di legge....30
Art. 13 Comunicazione tra le parti....30
Art. 14 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali....30

Come posso presentare i reclami e le controversie?....30
Art. 15 Modalità di reclamo....30
Art. 16 Foro competente....31

Capitolo 1 – R.C.A. / Tutela Legale 33

Sezione 1 – Garanzia Responsabilità Civile Auto....33
Art. 1 Che cosa è assicurato?....33
Art. 2 Che cosa non è assicurato?....34
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....35
Art. 4 Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?....36
4.1 Forma tariffaria: Tariffa Fissa (clausola TF)....36
4.2 Attestato di Rischio....36

Sezione 2 – Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto....37
Art. 1 Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo....37
1.1 Rinuncia all'azione di Rivalsa....37
1.2 Carico e Scarico con mezzi meccanici (CL. CM)....38

Sezione 3 – Garanzia Tutela Legale....38
Art. 1 Che cosa è assicurato?....38
Art. 2 Che cosa non è assicurato?....40
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?....40
Art. 4 Dove vale la copertura?....41
Art. 5 Quando comincia la copertura e quando finisce?....42

Sezione 4 – Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?....42
Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?....42
Art. 1 Denuncia del Sinistro R.C.A....42
Art. 2 Disconoscimento del Sinistro....43
Art. 3 Gestione delle Vertenze e spese legali....43
Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale?....44
Art. 1 Denuncia del Sinistro Tutela Legale....44
Art. 2 Modalità di gestione delle prestazioni....44
Art. 3 Termini di liquidazione....45
Art. 4 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: I casi di decadenza....45
Art. 5 Esonero di Responsabilità....46
Art. 6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro....46

Capitolo 2 – Altre Garanzie 47

Sezione 1 – Garanzia Incendio....47
Art. 1 Che cosa è assicurato?....47

Art. 2 Che cosa non è assicurato? 47
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 48

Sezione 2 – Garanzia Furto & Rapina 48
Art. 1 Che cosa è assicurato? 48
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 48
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 49

Sezione 3 – Garanzie: Eventi Atmosferici/Grandine 49
Art. 1 Che cosa è assicurato? 49
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 50
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 50

Sezione 4 – Garanzie: Incendio Doloso/Eventi Sociopolitici/Atti Vandalici 50
Art. 1 Che cosa è assicurato? 50
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 51
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 51

Sezione 5 – Garanzia Kasko 52
Art. 1 Che cosa è assicurato? 52
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 52
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 52

Sezione 6 – Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà 53
Art. 1 Che cosa è assicurato? 53
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 53
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 54

Sezione 7 – Pacchetto Garanzie complementari 54
Art. 1 Che cosa è assicurato? 54
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 56
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 56

Sezione 8 – Garanzia Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche 57
Art. 1 Che cosa è assicurato? 57
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 57
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 57

Sezione 9 – Garanzia Guasti meccanici 58
Art. 1 Che cosa è assicurato? 58
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 58
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 58

Sezione 10 – Garanzia Danneggiamento pneumatici 59
Art. 1 Che cosa è assicurato? 59
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 59
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 59

Sezione 11 – Garanzia Indennizzo per indisponibilità del Veicolo **60**
Art. 1 Che cosa è assicurato? 60
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 60

Sezione 12 – Garanzia Merci trasportate **60**
Art. 1 Che cosa è assicurato? 60
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 61
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 62

Sezione 13 – Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo? **62**
Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie delle sezioni dalla 1 alla 11? **62**
Art. 1 Denuncia del Sinistro 62
Art. 2 Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti 64
Art. 3 Riparazioni – Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate 64
Art. 4 Liquidazione dei danni 65
Art. 5 Valore Assicurato 65
Art. 6 Regola proporzionale 66
Art. 7 Determinazione dell'ammontare del danno 66
Art. 8 Franchigia o Scoperto 67
Art. 9 Modalità di pagamento dell'Indennizzo 67
Art. 10 Rinuncia al diritto di surroga 68
Cosa fare in caso di Sinistro per la garanzia Merci trasportate? **68**
Art. 1 Denuncia del Sinistro – Merci trasportate 68
Art. 2 Valore delle Merci 69
Art. 3 Determinazione del danno – Merci trasportate 69
Art. 4 Modalità di richiesta dell'Indennizzo – Merci trasportate 70
Art. 5 Liquidazione dei danni – Merci trasportate 70
Art. 6 Modalità di pagamento dell'Indennizzo – Merci trasportate 70
Art. 7 Rinuncia al diritto di surroga – Merci trasportate 71

Capitolo 3 – Infortuni **73**

Sezione 1 – Garanzia Infortuni **73**
Art. 1 Che cosa è assicurato? 73
Art. 2 Che cosa non è assicurato? 81
Art. 3 Ci sono limiti di copertura? 81

Sezione 2 – Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni? **82**
Art. 1 Denuncia dell'Infortunio 82
Art. 2 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 82
Art. 3 Criteri di indennizzabilità 82
Art. 4 Anticipo Indennizzi 83
Art. 5 Controversie – Perizia contrattuale 83
Art. 6 Pagamento dell'Indennizzo 83

Presentazione prodotto

Il prodotto Active Veicoli MACCHINE AGRICOLE assicura le macchine agricole, per il Rischio di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione.

FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può scegliere quali garanzie attivare, componendo e personalizzando il proprio contratto di assicurazione. La Polizza ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

Il Contraente può scegliere di frazionare il Premio con un costo aggiuntivo.

Active Veicoli MACCHINE AGRICOLE è composto da

- NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE, che contiene le Condizioni di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie disponibili;
- tre capitoli così suddivisi
  a. CAPITOLO 1 – R.C.A. / Tutela Legale, che contiene le garanzie R.C.A., Tutela Legale;
  b. CAPITOLO 2 – Altre garanzie, che contiene le garanzie Incendio; Furto & Rapina; Eventi Atmosferici; Grandine; Incendio Doloso; Eventi Sociopolitici; Atti Vandalici; Kasko; Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà; Pacchetto Garanzie complementari; Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Guasti meccanici; Danneggiamento pneumatici; Indennizzo per indisponibilità del Veicolo; Merci trasportate;
  c. CAPITOLO 3 – Infortuni, che contiene la garanzia Infortuni.

Le garanzie sono operanti se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Nella tabella che segue sono riportate le garanzie che possono essere acquistate.

Capitolo 1 – R.C.A./Tutela Legale

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Responsabilità Civile Auto La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di Incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Tutela Legale Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, e in relazione alla guida e circolazione stradale del Veicolo assicurato. Il Contraente può scegliere tra due diverse Forme di garanzia, con le relative prestazioni: – Forma Base; – Forma Gold.	Non presente Franchigia o Scoperto.

Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto con pagamento di un Premio aggiuntivo	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Rinuncia all'azione di Rivalsa	Non presente Franchigia o Scoperto.
Carico e Scarico con mezzi meccanici (CL.CM)	Non presente Franchigia o Scoperto.

Capitolo 2 – Altre garanzie

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Incendio Ti tutela dai danni subìti dal Veicolo derivanti da Incendio non doloso.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Furto & Rapina Ti tutela dai danni subìti dal Veicolo derivanti da Rapina e Furto anche parziale o tentato.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Eventi Atmosferici Ti tutela dai danni subìti dal Veicolo per effetto di eventi atmosferici.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Grandine Ti tutela dai danni subìti dal Veicolo per effetto della Grandine.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Incendio Doloso Ti tutela dai danni subìti dal Veicolo per effetto di Incendio doloso.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Eventi Sociopolitici Ti tutela dai danni diversi dall'Incendio doloso, subiti dal Veicolo per effetto di eventi sociopolitici.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Atti Vandalici Ti tutela dai danni subìti dal Veicolo dovuti ad atti di vandalismo e atti comunque dolosi, diversi dall'Incendio doloso e non verificatisi per effetto di eventi sociopolitici.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Kasko Ti tutela per i danni subìti dal Veicolo a seguito di: – collisione con altro veicolo, persone, animali; – urto; – ribaltamento; – uscita di strada.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà Ti tutela dai danni causati dal Veicolo in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante: – a cose di terzi se la garanzia R.C.A obbligatoria è sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; – al locale adibito a rimessa di proprietà.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Garanzie complementari Ti protegge da tante piccole seccature. Rimborsa le spese: in caso di perdita delle chiavi, di immatricolazione in caso danno totale del Veicolo o in caso di distruzione Furto o smarrimento della targa, per duplicazione patente di guida, ti tutela in caso di rottura dei cristalli ecc.	Per Cristalli, rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia fissa indicata in Polizza.
Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche Ti tutela per i danni subìti dagli impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici installati sul Veicolo, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici ed elettronici.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Guasti meccanici Ti tutela per i danni subìti dai componenti meccanici del Veicolo in conseguenza di guasto meccanico.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Danneggiamento pneumatici Ti tutela in caso di danni subìti solo dagli pneumatici a seguito di urto o scoppio.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.
Indennizzo per indisponibilità del Veicolo Eroga una diaria giornaliera in caso di Veicolo inutilizzabile a seguito di Incendio o Furto totale.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Merci trasportate Ti tutela per i danni subìti dalle Merci trasportate sul Veicolo per effetto di: – Incendio, esplosione, azione del fulmine; – Alluvione, Inondazione, Trombe d'aria, Uragani e Grandine; – ribaltamento del Veicolo; – urto, uscita di strada o collisione; – Furto e Rapina; – bagnamento.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.

Capitolo 3 – Infortuni

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Infortuni Generali Italia indennizza gli Infortuni subìti dal conducente (Forma Guidatore) quando: guida o utilizza il Veicolo assicurato; esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del Veicolo; sale o scende dal Veicolo. La garanzia include sempre l'Invalidità Permanente (IP) alla quale possono essere aggiunte le seguenti garanzie facoltative a pagamento: Morte, Inabilità Temporanea, Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza, Rimborso spese sanitarie.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- Iniziali maiuscole: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri o box esplicativi che

aiutano a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della garanzia, della prestazione o del servizio

segnalano avvertenze particolare e informazioni utili

CONTATTI UTILI

Sinistri

I numeri ai quali contattare Generali Italia sono:

Numero verde 800 572 572 – dall'estero +39 02 58 240 565

gli orari di operatività dei numeri utili variano a seconda della garanzia interessata

- **Apertura Sinistri** (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00);
- **Garanzia Tutela Legale** (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). É possibile utilizzare anche l'e–mail: Sinistri@das.it.

Reclami

Possono essere presentati alla compagnia:

- **con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 – Roma**;
- **tramite il sito internet della compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami**;
- **via e–mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com**.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS:

IVASS – Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, PEC ivass@pec.ivass.it, fax 06 42 133 206.

AREA CLIENTI

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale e, se concluso il Periodo di osservazione, l'Attestato di Rischio;
- pagare le rate di Premio infra–annuali dovute;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro;
- chiedere di essere contattati per la sospensione e la riattivazione del contratto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Definizioni

Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati nel testo con lettera iniziale maiuscola.

Accessori

Ogni dotazione stabilmente installata sul Veicolo assicurato, che può essere:

- di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di Veicolo;
- optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il Veicolo stesso.

Sono esclusi i Sistemi di guida satellitare.

Addetti

I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i loro familiari che legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.

Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende e di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende ei lavoratori somministrati.

Agenzia

L'agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.

Allagamento

Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente da fenomeno atmosferico.

Alluvione

Inondazione dovuta a straripamento di corsi e specchi d'acqua.

Apparecchi audiofonovisivi

Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purché stabilmente fissati e non presenti nel listino degli Accessori della Casa costruttrice). Sono esclusi i Sistemi di guida satellitare.

Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Aree aeroportuali	Le aree di rullaggio e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
Aree private	Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Attestato di Rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo Rischio R.C.A. assicurato.
Banca Dati	La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
Beneficiario	Relativamente alla garanzia Infortuni, gli eredi testamentari (in parti uguali) o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi (in parti uguali) dell'Assicurato, ai quali Generali Italia liquida l'Indennizzo in caso di Infortunio mortale dell'Assicurato.
Bufera	Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.
Certificato di assicurazione	Il documento in formato digitale o cartaceo, che prova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità.
Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde	Il documento che attesta che il Veicolo è assicurato per la R.C.A. anche all'estero, nei Paesi di cui riporta la sigla non barrata.
Classe di merito di Conversione Universale (CU)	La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.
CAP	Il Codice delle Assicurazioni Private contenuto nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.
Coabitante	Ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia del soggetto a cui ci si riferisce.
CONSAP	L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via Yser 14 – 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento diretto. Gestisce anche il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.
Contraente	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Contravvenzione	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danni Diretti	I danni direttamente causati al Veicolo dall'evento garantito in Polizza.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito.
Danno totale e Danno parziale	Per le garanzie diverse dalla R.C.A. per Danno totale si intende il danno quando: – in seguito a Furto o Rapina o altri eventi assicurati, il Veicolo non è stato ritrovato; – in seguito a eventi che hanno determinato danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro, e l'Assicurato provvede alla demolizione del relitto. In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.
Day hospital	Per la garanzia Infortuni, degenza presso reparto di Istituto di cura a regime solo diurno, documentata da cartella clinica.

Decorrenza	La data a partire dalla quale la Polizza inizia ad avere validità.
Degrado	La percentuale di svalutazione, applicabile ai ricambi, che deriva dal confronto tra il valore del Veicolo nuovo e quello che il Veicolo aveva al momento del Sinistro.
Delitto	È una tipologia di Reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
Documento Unico (DU)	Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo.
Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici, ai sensi dell'art. 186 del Codice della strada.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Frana	Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.
Franchigia	Importo indicato in Polizza, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro che va dedotto dall'ammontare del danno liquidabile da contratto. Per la garanzia Infortuni, la parte di danno – espressa in punti percentuali per l'Invalidità Permanente, in giorni per le indennità e come importo in cifra fissa per i rimborsi spese – che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto totale e Furto parziale	Il Delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Per Furto totale si intende il danno subito dall'Assicurato per la perdita del Veicolo che, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato più ritrovato nemmeno in parte. In tutti gli altri casi il Furto si intende parziale.
Grandine	Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.
Inabilità Temporanea	Perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'Assicurato di svolgere le occupazioni professionali dichiarate alla denuncia del Sinistro.
Incendio	La combustione, con sviluppo di fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente stradale	Qualsiasi evento dannoso improvviso e imprevisto derivante dalla circolazione stradale.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia all'Assicurato in caso di Sinistro (per le garanzie diverse dalla R.C.A.).
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca Lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un'Invalidità Permanente o un'Inabilità Temporanea.
Inondazione	Tumultuoso ed esteso Allagamento, provocato da masse d'acqua straripanti.
Invalidità Permanente (IP)	La perdita, a seguito di Infortunio, permanente, definitiva e irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura	Per la garanzia Infortuni, ospedale pubblico, clinica o casa di cura (convenzionata con S.S.N. o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al Ricovero e all'assistenza sanitaria anche in regime di degenza diurna e dotati di attrezzature per il pernottamento dei pazienti e per le terapie di stati patologici mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato. Non sono considerati Istituti di cura: le case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e ospizi per anziani, gli hospice, gli stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche, i centri benessere in genere e le beauty farm o istituti assimilabili.

Lesioni	Per la garanzia Infortuni, qualsiasi modificazione menomante a carico di un organo o di un tessuto, con alterazione della continuità della forma, della struttura e della funzione provocata da cause fisiche (agenti traumatici), chimiche (intossicazioni) o biologiche (microrganismi).
Malattia	Per la garanzia Infortuni, ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il Contraente e Generali Italia.
Periodo di osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei Sinistri pagati nel periodo stesso.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Primo rischio assoluto	Forma di assicurazione che impegna Generali Italia a indennizzare il Sinistro, fino alla concorrenza del massimale assicurato indicato in Polizza, a prescindere dal Valore commerciale del Veicolo, senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice civile.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Ai fini delle garanzie rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina	Delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Residenza	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Responsabilità minoritaria	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Responsabilità principale	La responsabilità prevalente attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Ricovero	Degenza presso reparto di Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.
Risarcimento	La somma dovuta da Generali Italia al danneggiato in caso di Sinistro coperto dalla garanzia R.C.A.
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa	Il diritto di Generali Italia a recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Scadenza annuale	Scadenza della rata di Premio che corrisponde, come giorno, mese e anno, alla data di termine del contratto.

Scoperto

Importo indicato in Polizza, in misura percentuale (con eventuale limite minimo espresso in cifra fissa) sull'ammontare del danno liquidabile da contratto, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per la garanzia Infortuni, l'importo – espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo – che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.

Sinistri penalizzanti

Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, se l'Assicurato ha accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli Sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.

Sistemi di guida satellitare

Impianti, forniti direttamente dalla casa costruttrice contestualmente all'acquisto del Veicolo con supplemento del prezzo base di listino, o forniti da parte di ditte specializzate, che consentono la guida automatica o semi automatica delle macchine agricole.

Smottamento

Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.

Spese di giustizia

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza

Le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto civile).

Spese peritali

Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. – consulente tecnico di parte).

S.S.N.

Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.

Struttura Organizzativa

Per il Pacchetto Garanzie complementari, è la struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, provvede per conto di Generali Italia all'erogazione della prestazione Richiesta documenti prevista nel Pacchetto Garanzie complementari entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia.

Ticket sanitario

Il contributo dovuto per la prestazione ricevuta, calcolato sulle tariffe del Servizio Sanitario Nazionale. La prestazione può essere fornita da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura privata in regime di convenzione.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Tempesta

Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Tromba d'aria

Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Uragano

Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.

Valore assicurato

Il valore del Veicolo riportato in Polizza.

Valore commerciale

Per le garanzie diverse da R.C.A., il prezzo realizzabile secondo Eurotax, o in assenza di quotazione del Veicolo, secondo le riviste specializzate del settore con la vendita del Veicolo a una determinata data. In caso di Danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del Degrado.

Veicolo	Macchine e rimorchi agricoli in genere.
Vendita a distanza	Si intende la vendita effettuata interamente tramite tecniche di contatto con la cliente-la che non prevedono la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Norme comuni a tutte le garanzie

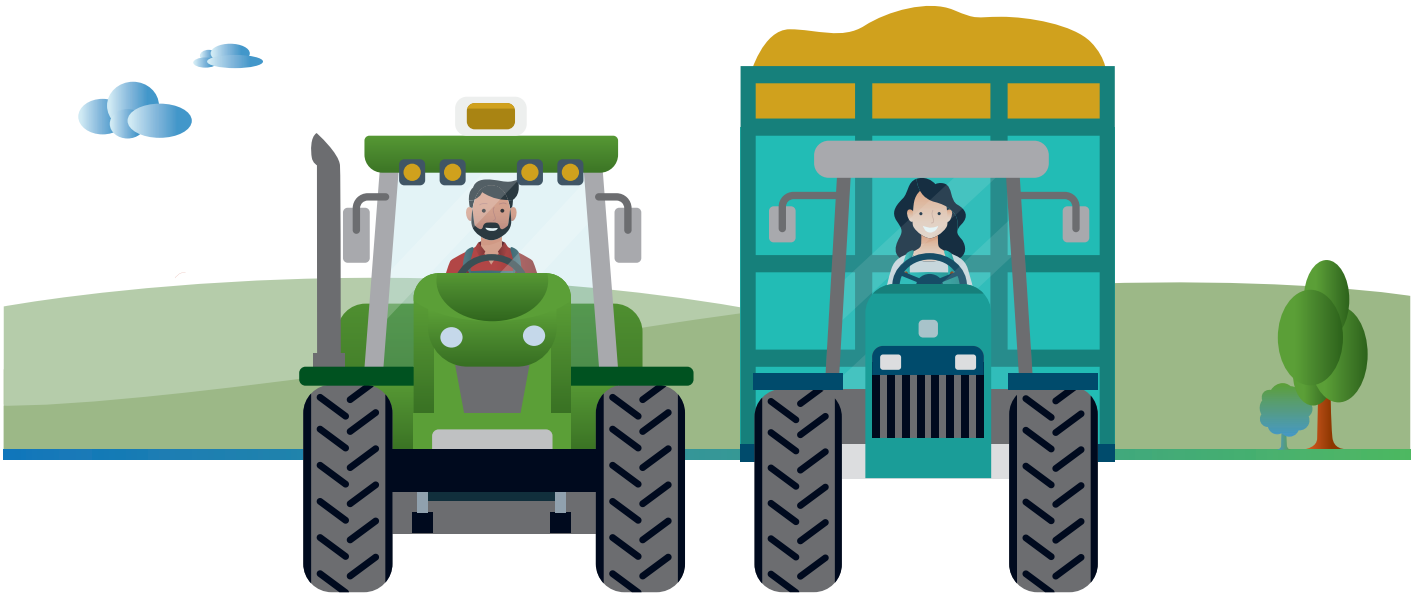

Quando e come devo pagare?

Art. 1 – Pagamento del Premio – Mezzi di pagamento del Premio

Il Contraente deve pagare il Premio per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il Premio può essere pagato presso l'Agenzia o la sede di Generali Italia:

- con denaro contante:
  - per importi fino al limite tempo per tempo stabilito dalle norme sull'uso del contante, quale limite annuo per contratto che riguarda la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la R.C.A.;
  - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto che riguarda le sole garanzie accessorie;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

Il Contraente può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del Premio del 3%.

Pagato il Premio, l'Agenzia rilascia al Contraente:

- la Polizza;

– il Certificato di assicurazione;
– la quietanza con indicazione della data del pagamento e, se la quietanza non è digitale, la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il Premio;
– il Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.).

A richiesta del Contraente Generali Italia rilascia nuovamente il Certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:
– deterioramento (a seguito di impegno alla distruzione del documento deteriorato);
– Furto, smarrimento o distruzione (previa dichiarazione del Contraente circa l'evento accaduto)[1].

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 – Decorrenza della garanzia

Se non concordato in modo diverso, l'assicurazione ha effetto:
– dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati; altrimenti
– dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 3 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza. Non è previsto il tacito rinnovo.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di Scadenza annuale indicata in Polizza; se entro questi 15 giorni il Contraente stipula un nuovo contratto per il medesimo Rischio il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 – Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 – Durata dell'assicurazione – , Generali Italia può mettere a disposizione del Contraente presso l'Agenzia una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva.

Il pagamento del Premio con conseguente ritiro della quietanza **implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza che rispondono, comunque, ai bisogni del Contraente o non influiscono su di essi**.

Il Contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto se paga il nuovo Premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e Certificato di assicurazione.

Dopo il pagamento del Premio, attendi di ricevere il Certificato di assicurazione, indispensabile per poter circolare con il Veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il Certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.

Art. 5 – Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

Il Contraente deve inviare richiesta scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata

(1) Art. 12 del Reg. Isvap 13/2008.

con avviso di ricevimento o PEC (oppure a Generali Italia S.p.A. – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso o tramite PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com).

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o della PEC.

Dove vale la copertura?

Art. 6 – Estensione territoriale

Se non diversamente indicato nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- degli Stati elencati e non barrati nel Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Se il contratto al quale è collegato il Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a distruggere il Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde, se ricevuto in formato cartaceo, o a non utilizzarlo se ricevuto in formato digitale.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del Rischio

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione(2).

Per la garanzia R.C.A., il Risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi(3); tuttavia Generali Italia può rivalersi, in tutto o in parte, sul Contraente/Assicurato responsabile.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del Rischio**).

(2) Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.
(3) Art. 144 del CAP.

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[4].

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del Rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto[5].

A titolo di esempio, sono informazioni che possono influire sul Premio:
- la variazione di Residenza del proprietario del Veicolo, o del locatario in caso di leasing;
- la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo.

Art. 8 – Gestione del contratto

Art. 8.1 – Cessazione del Rischio

Il Contraente deve comunicare a Generali Italia se il Rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:
- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del Veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- Furto totale o Rapina.

In questi casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di Premio successive alla data di cessazione del Rischio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde) relativi al Veicolo non più assicurato.

Se pattuita la garanzia R.C.A., il Contraente può richiedere una di queste opzioni:

a. Trasferimento del contratto su altro Veicolo

Il Contraente può utilizzare il contratto per altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto assicurato (o da questo preso in locazione, in caso di leasing)[6]. Se l'altro Veicolo non è subito disponibile è possibile sospendere temporaneamente l'efficacia del contratto: si applicano le regole del punto b. che segue.

Generali Italia procede alla sostituzione del contratto, con apposito documento contrattuale e rende valido il contratto per il nuovo Veicolo. Il Periodo di osservazione non si interrompe e la Scadenza annuale non cambia.

Tranne per il caso di Furto, il Contraente si impegna a non utilizzare o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde). Se li utilizza o non li distrugge, Generali Italia può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per Sinistri denunciati dopo la data di vendita o perdita di possesso del Veicolo assicurato.

L'eventuale conguaglio del Premio dovuto per l'annualità in corso è calcolato:
- per la garanzia R.C.A., sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito, e
- per le altre garanzie, sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Generali Italia per la sola garanzia R.C.A., rimborsa l'eventuale parte di Premio che eccede, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

(4) Art. 1898 "Aggravamento del Rischio" del Codice civile.
(5) Art. 1897 "Diminuzione del Rischio" del Codice civile.
(6) Art. 171 del CAP.

b. Sospensione del contratto per cessazione del Rischio e riattivazione

Sospensione

Il Contraente può chiedere di sospendere gli effetti del contratto per poterlo in seguito trasferire su un altro Veicolo in caso di cessazione del Rischio (Art. 8.1). Inoltre, la sospensione può essere richiesta anche, con la necessaria documentazione, quando l'uso del Veicolo è stato vietato in via temporanea o permanente da un provvedimento delle Autorità(7).

Nei casi di sospensione il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde).

Generali Italia emette un'appendice che il Contraente deve firmare. La sospensione decorre dalla data della firma dell'appendice, salvo i casi di Furto o Rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La sospensione non può essere concessa per i contratti:

– **di durata inferiore all'anno**;
– **che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.**;
– **nell'ultimo giorno di validità**;
– **ceduti**.

Se il Contraente non chiede la riattivazione entro 12 mesi dalla sospensione:

– il contratto si estingue e
– il Premio non goduto resta acquisito da Generali Italia.

A parziale deroga, Generali Italia, per la sola R.C.A., restituisce la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo S.S.N. dal momento dell'ultima sospensione. Questa deroga non si applica nei casi di mancata riattivazione dovuta a un provvedimento delle Autorità che ha vietato in via temporanea o permanente l'uso del Veicolo(8).

Osservazione dei Sinistri

Se la sospensione è durata almeno 30 giorni, anche il Periodo di osservazione rimane sospeso e riprende dal momento della riattivazione.

Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di nuovi documenti assicurativi con Scadenza annuale prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione. **Se la sospensione è durata meno di 30 giorni**, non si proroga la Scadenza annuale né si procede al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione e il **Contraente deve pagare tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto**.

È possibile riattivare il contratto:

– **sullo stesso Veicolo**

Se non cambiano il proprietario, il Veicolo assicurato e la forma tariffaria;

– **su altro Veicolo**

a richiesta del Contraente il contratto è riattivato e reso valido per un altro Veicolo, applicando la disciplina del Trasferimento del contratto su altro Veicolo(9), se:

(7) Art. 122–bis comma 1 CAP.
(8) Art. 122–bis comma 1 CAP.
(9) Vedi precedente a. Trasferimento del contratto su altro Veicolo.

– il Veicolo che esce è stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a Furto o Rapina o ha cessato definitivamente di circolare, e
– il Veicolo che entra è intestato al P.R.A. alla stessa persona alla quale era intestato il Veicolo che esce, o è da questo locato in leasing[10].

c. Cessione del contratto

Solo per i casi di vendita: il contratto resta valido per il medesimo veicolo e continua in capo all'acquirente; in questo caso deve essere informata l'Agenzia che emette l'apposita documentazione e l'assicurazione è valida fino alla sua naturale scadenza.

d. Risoluzione del contratto

Generali Italia restituisce, solo per la garanzia R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Il Premio dovuto è calcolato moltiplicando i giorni di garanzia residua per 1/360 del Premio annuo a partire
– dalla firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; oppure
– solo per il caso di Furto, dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i contratti di durata inferiore all'anno, Generali Italia non restituisce la maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipula del contratto.

Art. 8.2 – Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo[11]

Il Contraente può chiedere la sospensione della Polizza se il Veicolo non viene utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta formale, **da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio[12], va presentata a Generali Italia e deve contenere l'indicazione del periodo di sospensione richiesto**.

La sospensione volontaria è registrata nella Banca Dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente[13]. Generali Italia rilascia un documento che attesta la sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria. **Se il Contraente non è uno di questi soggetti deve consegnare la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato**.

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione – ex Carta verde) o a non utilizzarli, se ricevuti in formato digitale, per tutta la durata della Sospensione volontaria.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a Generali Italia con richiesta formale che deve essere comunicata, almeno dieci giorni (**cinque** per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico[14]) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. Generali Italia rilascia un documento che attesta la proroga.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa[15], di **dieci mesi** (**undici mesi** per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico[16]).

(10) Art. 171 del CAP.
(11) Art. 122–bis comma 2 del CAP.
(12) Art. 47 del DPR 445/2000 richiamato dall'Art. 122–bis comma 2 del CAP.
(13) Art. 122–bis comma 3 del CAP.
(14) Art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
(15) Art. 122–bis comma 2 del CAP.
(16) Art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

La riattivazione del contratto può essere richiesta anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato).

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della Polizza.

La riattivazione del contratto avviene mediante emissione di **nuovi documenti assicurativi**:

– con data di Decorrenza pari a quella del termine del periodo di sospensione;
– con Scadenza annuale prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, tenuto conto di eventuali proroghe.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi all'Agenzia.

Come funziona la sospensione?

Sono previste due forme di sospensione:

– **Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo (Art. 122–bis del CAP)**
Se decidi di non utilizzare il tuo Veicolo per qualche tempo (per esempio perché tieni il Veicolo fermo in garage) puoi sospendere il contratto tramite una richiesta formale, indicando la data di inizio e fine della sospensione, per un massimo di 10 mesi (11 se si tratta di un Veicolo storico);

– **Sospensione per cessazione del Rischio**
Se invece decidi di sospendere il contratto perché non hai più la disponibilità del Veicolo (per esempio perché l'hai venduto o demolito) puoi sospendere per un massimo di 12 mesi per annualità assicurativa.

Art. 9 – Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nella Polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Posto che il Veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in Polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
b. a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
c. a comunicare all'Ente ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
d. in caso di rateazione del Premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto.

In caso di danni relativi al Veicolo assicurato, Generali Italia paga l'Indennizzo(17) all'Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo; l'Ente, pertanto, sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai Danni parziali, l'Indennizzo può essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 10 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso Rischio(18).

Se non lo comunica può perdere il diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri(19).

(17) Art. 1891 del Codice civile.
(18) Art. 1910 del Codice civile.
(19) Art. 1910 del Codice civile.

Art. 11 – Legge applicabile, oneri fiscali

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri sono a carico del Contraente.

Art. 12 – Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 13 – Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni devono essere fatte in forma scritta.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere inviate all'Agenzia o a Generali Italia mediante:

– e–mail o PEC preventivamente comunicata dal Contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di Agenzia;
– lettera raccomandata.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 14 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 15 – Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

– con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 – Roma;
– tramite il sito internet della compagni www.cattolica.it, nella sezione Reclami;
– via e–mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Se il reclamante non è soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) – Servizio tutela del Consumatore – Via del Quirinale, 21 – 00187– Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;

e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET – Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

Art. 16 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di Residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Capitolo 1

R.C.A. / Tutela Legale

Sezione 1 – Garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i Rischi della responsabilità civile per cui è obbligatoria l'assicurazione[20].

Se il Veicolo assicurato causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, Generali Italia paga le somme dovute a terzi come Risarcimento danni.

Le somme dovute a terzi:

- includono capitali, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del massimale indicato in Polizza.

La garanzia è operante a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Inoltre, è compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia della Responsabilità Civile per:

- i danni derivanti dal traino di rimorchi agricoli non muniti di targa propria di peso complessivo non superiore a 1,5t, nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli;
- i danni derivanti dal traino di un rimorchio agricolo munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

Rimorchio – Rischio statico

Se il Veicolo assicurato **è un rimorchio munito di targa propria** ed è **staccato dalla motrice**, è compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia della Responsabilità Civile per i danni a terzi:

(20) Art. 122 del CAP.

– causati dal rimorchio in sosta;
– causati da manovre a mano;
– dovuti a vizi di costruzione o a difetti di manutenzione.

L'assicurazione è estesa, in modo gratuito, anche per:

a. la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del Veicolo assicurato. **Restano esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo e i danni al veicolo stesso**;
b. i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non Addetti all'uso o al trasporto delle cose sul Veicolo stesso, **purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU)**;
c. la Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi meccanici o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi anche i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al veicolo**;
d. la Responsabilità Civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente anche durante lo svolgimento dell'esame di guida;
e. i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal Veicolo assicurato, qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

In questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati innanzitutto ai Risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi Risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate.

Se ho scelto la combinazione:

– **Massimale per Sinistro: € 8.000.000**
– **Massimale per danni alla persona: € 8.000.000**
– **Massimale per danni alle cose: € 8.000.000**

In caso di Sinistro con danni alla persona pari a € 10.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Il danno non risarcibile a carico dell'Assicurato sarà pari a € 2.000.000.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

– causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente;
– causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive(21), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
– provocati alla pavimentazione stradale se il Veicolo circola su cingoli o ruote non gommate.

Il conducente responsabile del Sinistro **non è considerato terzo** ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A. Inoltre, solo **con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi** e sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia R.C.A.:

a. il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo

(21) Art. 9 del Codice della strada.

grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c. se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto b.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Franchigia

Se il Sinistro si verifica in Aree aeroportuali e il Veicolo assicurato:

– è autorizzato alla circolazione in tali Aree dall'Autorità o Ente competente, e

– **causa danni agli aeromobili**,

la garanzia è prestata con applicazione di una **Franchigia fissa e assoluta di € 25.000 per Sinistro a carico dell'Assicurato**.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Generali Italia l'importo del Risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia.

Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera nel caso di:

a. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del Sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;

b. Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni di legge vigenti;

c. Veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare la normativa vigente;

d. Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare la normativa vigente;

e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione del Documento Unico (DU);

f. Veicolo guidato da persona:
   – in stato di Ebbrezza, dopo che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
   – alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;

g. Sinistro che avviene all'interno delle Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente o dell'Assicurato per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**[22].

Nei casi previsti dalle lettere **a., e., f. il diritto di Rivalsa è limitato a un massimo di € 10.000**.

Cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la compagnia, per legge, può esercitare **nei confronti del Contraente e dell'Assicurato** richiedendo in tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (per esempio: guida in stato di Ebbrezza).

(22) Art. 144 del CAP.

Quando il conducente è abilitato alla guida?

Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per il Veicolo assicurato. È abilitato anche chi, privo di patente di guida, al momento del Sinistro circola in modo conforme alle disposizioni di legge: per esempio chi guida con il "foglio rosa" nel rispetto delle prescrizioni previste per legge.

Art. 4 – Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

Art. 4.1 – Forma tariffaria: Tariffa Fissa (clausola TF)

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffa fissa che non prevede variazioni di Premio in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione.

Art. 4.2 – Attestato di Rischio

Almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato di Rischio

- nell'"Area Clienti" del sito internet (www.cattolica.it) riservata ai Contraenti;
- sull'home page del sito internet (www.cattolica.it) nella sezione "Comunicazioni" al link "Attestato di Rischio", anche per gli aventi diritto [23].

L'Attestato di Rischio riporta[24]:

- denominazione della compagnia di assicurazione;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente, il codice fiscale o partita IVA;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta, del proprietario/intestatario del Veicolo al P.R.A., il codice fiscale o partita IVA;
- numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'Attestato di Rischio viene rilasciato;
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del Veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di Sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i Sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
  - numero di Sinistri pagati con Responsabilità principale;
  - numero dei Sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della Classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la Classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata Classe di merito di Conversione Universale (CU)[25];
- Identificativo Univoco di Rischio–IUR (codice che contrassegna il Rischio relativo al proprietario e al Veicolo assicurato indicato nell'Attestato);
- firma dell'assicuratore

Se il Periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato di Rischio nel caso di:

- Furto o Rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;

(23) Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
(24) Reg. IVASS 9/2015.
(25) Determinata secondo la scala bonus/malus di cui al Provvedimento IVASS 72/2018 e successive modifiche.

– vendita (se il Contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
– consegna in conto vendita;
– demolizione;
– cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'Attestato di Rischio nel caso di:
– sospensione della garanzia in corso di contratto;
– contratti che hanno avuto durata inferiore a un anno;
– contratti che hanno avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
– contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla Scadenza annuale;
– cessione del contratto per vendita del Veicolo assicurato; tuttavia, se il Contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del Veicolo avvenuta dopo la conclusione del Periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del Contraente cedente il contratto l'Attestato di Rischio aggiornato.

Se richiesto dal Contraente o, se persona diversa, dall'avente diritto, l'Agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla Banca Dati ANIA ATRC, entro 15 giorni dalla richiesta:
– del Contraente;
– del proprietario del Veicolo, se persona diversa;
– dell'usufruttuario;
– dell'acquirente con patto di riservato dominio;
– del locatario in caso di locazione finanziaria;
– dell'utilizzatore del Veicolo, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine. **Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme**.

Sezione 2 – Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto

Le opzioni operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 – Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo

Art. 1.1 – Rinuncia all'azione di Rivalsa

In deroga all'Art. 3 – Ci sono limiti di copertura? – della Sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del Veicolo o di persona appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:
– se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
– per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
– se guida una persona che è in stato di Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche.

La Rinuncia all'azione di Rivalsa non opera in caso di etilismo cronico accertato.

Se guido dopo aver bevuto alcool oltre il limite consentito dalla legge e ferisco un pedone cagionandogli un danno di € 15.000, Generali Italia per quale importo eserciterà la Rivalsa nei miei confronti?

Se hai acquistato l'opzione "Rinuncia all'azione di Rivalsa", Generali Italia pagherà al danneggiato € 15.000 e non eserciterà la Rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

Art. 1.2 – Carico e Scarico con mezzi meccanici (CL. CM)

Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni involontariamente causati a terzi durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul Veicolo assicurato e viceversa effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici installati in modo stabile sul Veicolo stesso.

Massimali

La garanzia opera entro gli stessi massimali indicati in Polizza per la garanzia R.C.A.

Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

- **Non sono assicurati i danni alle cose trasportate o in consegna**;
- **non sono considerati terzi e sono quindi esclusi dalla copertura assicurativa** le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- **non sono assicurati i danni da inquinamento** se le operazioni sono state eseguite in luoghi e con modalità non conformi alla normativa vigente.

Sezione 3 – Garanzia Tutela Legale

Premessa

Secondo la normativa vigente(26), Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a: DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

Devono essere inviate a DAS tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del Sinistro.

Forme di garanzia offerte e opzioni disponibili

Garanzia di base disponibili	Condizioni di acquisto
Tutela Legale Forma Base	Acquistabile in alternativa alla Tutela Legale Forma Gold
Tutela Legale Forma Gold	Acquistabile in alternativa alla Tutela Legale Forma Base

Garanzie Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Assicurati

La garanzia opera a favore dei seguenti soggetti:

- proprietario del Veicolo assicurato o del locatario in leasing o dell'usufruttuario;
- conducente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato;
- trasportati sul medesimo Veicolo.

Le garanzie della Tutela Legale Forma Base e della Tutela Legale Forma Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono il Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi.

(26) Artt. 163 e 164 del CAP.

Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in Polizza. I massimali previsti per le due Forme di garanzia sono:

– **Tutela Legale Forma Base con un massimale per Sinistro pari a € 25.000, senza limiti di denunce di Sinistro per anno assicurativo**;
– **Tutela Legale Forma Gold con un massimale per Sinistro di € 40.000, senza limiti di denunce di Sinistro per anno assicurativo**.

La scelta effettuata dal Contraente è espressamente indicata in Polizza.

Rischi assicurati

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla

– proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto;
– guida e circolazione stradale;

del Veicolo assicurato.

Tutela Legale Forma Base

La garanzia opera per:

a. ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito a causa di Fatto illecito di terzi;
b. difendersi in un Procedimento penale;
c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, a seguito di un Incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
d. il dissequestro del Veicolo rimasto coinvolto in un Incidente stradale con terzi.

In questi casi Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa, per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni fase, queste spese:

– legali;
– peritali;
– investigative e processuali.

Per gli stessi eventi, se l'Assicurato lo richiede, Generali Italia offre:

– consulenza legale telefonica, al fine di
  • affrontare in modo corretto una controversia di natura legale;
  • impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di Risarcimento o diffide);
  • ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
– l'anticipo della cauzione eventualmente disposta dall'Autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o Procedimento penale.

Tutela Legale Forma Gold

In aggiunta alle garanzie previste dalla Forma Base, la garanzia opera per:

e. ricorrere al Prefetto o presentare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa pecuniaria applicata in occasione di un Incidente; tale garanzia vale solo quando l'applicazione della sanzione ha influenza sulla dinamica del Sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
f. presentare reclamo o ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della tassa automobilistica (bollo auto);
g. sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
h. recuperare i punti o sostenere un nuovo esame della patente di guida. Questa garanzia opera se l'Assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada commesse dopo la Decorrenza della Polizza. In tal caso Generali Italia rimborsa:
  – le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti;

– le spese necessarie per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, se i punti sono stati azzerati.

La garanzia Tutela Legale è operante in caso di "omicidio o Lesioni stradali" come previsto dalla legge 41/2016?

Sì, il tuo contratto è operante anche per questa fattispecie, fatta eccezione per le casistiche elencate all'articolo 3 di questa sezione.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Esclusioni comuni a Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold

La garanzia non opera:

– per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie nella Tutela Legale;

– per controversie e procedimenti di qualsiasi natura che riguardano l'attività d'impresa svolta dal Contraente;

– se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di Reato (Art. 408 del Codice di procedura penale) o derubricazione del Reato da doloso a colposo. **Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa**;

– se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso[27], per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di Ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia torna a operare se l'Assicurato viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza passata in giudicato o se c'è archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;

– se l'Assicurato, conducente del Veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un Veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; se l'Assicurato guida con patente scaduta l'esclusione non vale se ottiene il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.

Esclusioni specifiche per la Tutela Legale Forma Base

La garanzia non opera:

– per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria;

– per infrazioni al Codice della strada in genere;

– per controversie di Diritto civile di natura contrattuale.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto comuni a Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

a. spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli Art. 1 – Denuncia del Sinistro Tutela Legale –, Art. 2 – Modalità di gestione delle prestazioni – e Art. 4 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: I casi di decadenza – della Sezione 4 di questo capitolo;

b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;

c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;

d. spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;

(27) Art. 189 del Codice della strada.

e. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;

f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[28];

g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;

h. spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);

i. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

j. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;

k. gli oneri fiscali, a eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;

l. in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'Autorità competente per importi superiori a € 10.000.

Per la Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold è inoltre prevista la seguente limitazione:

Generali Italia si fa carico degli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario **fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari**.

Per la Tutela Legale Forma Gold, la garanzia non opera:

– per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della strada non collegate a Incidente stradale;

– se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 200.

Per recupero punti e nuovo esame patente di guida la garanzia opera con i seguenti limiti:

– spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti **fino a € 1.000**;

– spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente **fino a € 1.500** solo se l'Assicurato che ne aveva la possibilità ha prima partecipato a un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto. I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più documenti di Guida appartenenti al medesimo Assicurato.

In caso di Vertenze tra più assicurati la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Art. 4 – Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie – Art. 6 – Estensione territoriale –, le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al Risarcimento dei Danni extracontrattuali o di Procedimento penale;

b. dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di Vertenze contrattuali;

c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

(28) Art. 1292 del Codice civile.

Art. 5 – Quando comincia la copertura e quando finisce?

Solo in caso di controversia contrattuale, a parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie, Art. 2 – Decorrenza della garanzia –, un evento è considerato in garanzia se avviene trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il Premio sia stato corrisposto.

Questa limitazione non vale se la Polizza ne sostituisce una precedente con Generali Italia:

– per la copertura dei medesimi Rischi;
– che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo[29].

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

a. la data in cui avviene il danno o presunto danno subito o causato da un Assicurato, e che dà origine alla richiesta di Risarcimento extracontrattuale;
b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Sezione 4 – Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?

Art. 1 – Denuncia del Sinistro R.C.A.

La denuncia del Sinistro deve:

– **essere fatta sul "Modello di constatazione amichevole di incidente"** (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia;
– **contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro**, così come richiesto nel modello stesso;
– **essere presentata entro 3 giorni** da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
– **essere seguita** nel più breve tempo possibile **da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro**.

La denuncia può essere effettuata:

– presso la propria Agenzia;
– attraverso l'Area Clienti del sito www.cattolica.it;
– con l'App MyCattolica scaricabile gratuitamente;
– al numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
– via e–mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
– via PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
– per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Eventuali aggiornamenti sulle modalità di denuncia del Sinistro sono disponibili sul sito della compagnia www.cattolica.it nella sezione Assistenza.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del Sinistro o nell'invio della documentazione, **Generali Italia ha diritto di Rivalsa** [30].

(29) Artt. 374–376 del Codice di procedura penale.
(30) Se presenti i presupposti dell'Art. 1915 del Codice civile.

In caso di Sinistro stradale avvenuto in Italia, l'Assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o telefonando al numero verde 800 572 572 (attivo dalle 9:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

Segnala l'incidente

1. Indossa l'apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'Incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'Autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'incidente

1. Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti.

Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi.

Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del Sinistro. Se non hai a bordo il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

Avvia la procedura di Risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.

Art. 2 – Disconoscimento del Sinistro

Se l'Assicurato riceve notizia di una richiesta di Risarcimento per un Sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia:

- **dichiarazione di disconoscimento e**
- **ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale Sinistro.**

Art. 3 – Gestione delle Vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

- assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di Risarcimento in qualunque sede;
- designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'Assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto a adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'Art. 1 – Denuncia del Sinistro R.C.A. –. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, nei limiti previsti dalla legge [31]. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in Polizza, le spese**

(31) Art. 1917 del Codice civile.

vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non risponde di multe, ammende e Spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale?

Art. 1 – Denuncia del Sinistro Tutela Legale

Per denunciare il Sinistro e ottenere le prestazioni previste l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS

- raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro);
- indica i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve fornire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di Procedimento penale l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'**Assicurato deve**:

- **chiamare il numero verde 800 572 572**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e
- fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 2 – Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a. ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati[32]. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia, se richiesto**;
b. per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita o conciliazione paritetica;
c. l'Assicurato potrà scegliere, fin da questa fase, un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

a. sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un Procedimento penale o amministrativo;
b. se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a. l'Assicurato indica a DAS un legale di propria fiducia;
b. se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c. **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi**;

(32) Art. 164 comma 2 lettera a) del CAP.

d. **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica se il legale rinuncia all'incarico**.

Se l'Assicurato è indagato o imputato per

– fuga;
– omissione di soccorso[33];
– **guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di Ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente**;

le prestazioni vengono sospese e tornano a essere operative in caso di:

– assoluzione nel merito o proscioglimento dell'Assicurato pronunciata con sentenza passata in giudicato;
– archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):

a. in presenza di Vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento–fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3 – Termini di liquidazione

Generali Italia

– **ricevuta la necessaria documentazione,**
– **verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato,**

entro 30 giorni

– **paga direttamente o rimborsa le spese garantite, oppure**
– **comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.**

Art. 4 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: I casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

a. deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b. deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. **DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte**;
e. senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può concordare con la controparte, una Transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS procede al rimborso delle ulteriori spese solo dopo aver verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

(33) Art. 189 del Codice della strada.

Art. 5 – Esonero di Responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 6 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro

Sia l'Assicurato sia DAS in caso di:

– conflitto d'interessi o
– di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni,

possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

Se l'Assicurato intende in alternativa agire in giudizio, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione(34).

(34) D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Capitolo 2

Altre Garanzie

Sezione 1 – Garanzia Incendio

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio, non doloso.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio doloso di terzi;
- causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, oppure causati da fenomeno elettrico comunque causato che non ha provocato fiamma;
- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sul danno liquidabile come da contratto, rimangono a carico dell'Assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da eruzioni vulcaniche, terremoti, Trombe d'aria, Uragani, Bufere e Tempeste, Alluvioni, Inondazioni, Frane e Smottamenti, Allagamenti;
e. da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara(35), nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
f. dalla combustione della merce trasportata, salvo il caso in cui dalla carta di circolazione o dal Documento Unico (DU) si evinca che il Veicolo è destinato al trasporto di Merci infiammabili o combustibili;
g. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 2 – Garanzia Furto & Rapina

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

– Furto (totale, parziale o tentato);
– Rapina;
– danni al Veicolo, durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada;
– danni da scasso: causati al Veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di Furto o di Rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel Veicolo.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

a. alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a Furto e Rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
b. causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

(35) Art. 9 del Codice della strada

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sul danno liquidabile come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Se nel contratto il Contraente ha dichiarato che il Veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni, in caso di Furto, il Contraente si impegna, su richiesta di Generali Italia, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti potranno trovare applicazione i disposti di cui agli artt. 1892 e seguenti del Codice civile.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da eruzioni vulcaniche, terremoti, Trombe d'aria, Uragani, Alluvioni, Inondazioni;
e. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 3 – Garanzie: Eventi Atmosferici/Grandine

Ognuna delle garanzie opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia Grandine può essere acquistata se presente la garanzia Eventi Atmosferici.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

– **Garanzia Eventi Atmosferici.**

  Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:
  – Trombe d'aria;
  – Uragani;
  – Bufere e Tempeste;
  – Alluvioni e Inondazioni;

– **Garanzia Grandine:**

  Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto della Grandine.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati:

a. da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
b. da Allagamenti, Frane e Smottamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti.

Per Eventi Atmosferici la copertura non opera per i danni causati da Grandine.

Per Grandine la copertura non opera per i danni causati da eventi atmosferici diversi dalla Grandine.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sul danno liquidabile come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Gli eventi che hanno causato il danno **devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato**.

Sezione 4 – Garanzie: Incendio Doloso/Eventi Sociopolitici/Atti Vandalici

Ognuna delle garanzie opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia Eventi Sociopolitici può essere acquistata se presente la garanzia Incendio Doloso.

La garanzia Atti Vandalici può essere acquistata se presenti le garanzie Incendio Doloso ed Eventi Sociopolitici.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

– **Garanzia Incendio Doloso**:

  Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio doloso;

– **Garanzia Eventi Sociopolitici**

  Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti, **diversi dall'Incendio doloso**, subiti dal Veicolo assicurato per effetto di eventi sociopolitici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio);

– **Garanzia Atti Vandalici**

  Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di atti di vandalismo e atti comunque dolosi, **diversi dall'Incendio doloso e non verificatisi per effetto di eventi sociopolitici**.

Colpa grave

Per Eventi Sociopolitici e per Atti Vandalici, l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Per Incendio Doloso, non sono assicurati i danni causati:

– da circolazione;

– per effetto di eventi sociopolitici, ossia eventi riconducibili a manifestazioni violente, scioperi, tumulti, sommosse popolari o atti terroristici.

Per Eventi Sociopolitici, non sono assicurati i danni causati:

– da circolazione;

– da Incendio doloso.

Per Atti Vandalici, non sono assicurati i danni causati:

– da circolazione;

– da Incendio doloso;

– per effetto di eventi sociopolitici.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sul danno liquidabile come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

c. da eruzioni vulcaniche, terremoti, Trombe d'aria, Uragani, Alluvioni, Inondazioni;

d. al Veicolo assicurato a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso;

e. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Per Eventi Sociopolitici:

non sono assicurati i danni subiti dal Veicolo assicurato per effetto di eventi sociopolitici se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato.

Sezione 5 – Garanzia Kasko

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle Aree private, compresa la fermata e la sosta.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- conseguenti a guasti o incidenti di carattere meccanico subiti dal Veicolo assicurato.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sul danno liquidabile come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazioni, Alluvioni, Trombe d'aria, Uragani, Grandine;
e. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
f. da cose o animali trasportati sul veicolo;
g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
h. durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive[36], alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;

(36) Art. 9 del Codice della strada.

j. in conseguenza a Furto o Rapina;
k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
l. quando il veicolo è guidato da persona in stato di Ebbrezza o dopo che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di Rivalsa";
m. durante le operazioni di carico e scarico;
n. di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili;
o. da negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del Veicolo da parte del conducente;
p. da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie;
q. alle ruote, se a seguito del Sinistro il danno riguarda solo le ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria);
r. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 6 – Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal Veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

a. a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria non è operante in quanto sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo;
b. al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a un massimo di**:

– **€ 300.000 per Sinistro e anno assicurativo** per danni a cose di terzi (punto a.);
– **€ 30.000 per Sinistro e anno assicurativo** per danni alla rimessa di proprietà (punto b.).

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

– subiti dal Veicolo assicurato;
– causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, oppure causati da fenomeno elettrico comunque causato che non ha provocato fiamma;
– causati da Incendio doloso di terzi;
– causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, Frane, Smottamenti di terreno, Trombe d'aria, Uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, Grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive[37], alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f. a persone e cose trasportate.

Sezione 7 – Pacchetto Garanzie complementari

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Il Pacchetto Garanzie complementari comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Contenuto delle singole prestazioni

1. Perdita delle chiavi del Veicolo

Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere e per l'accensione del Veicolo.

La prestazione opera in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo**.

2. Richiesta documenti

La prestazione opera a seguito di Furto totale del Veicolo. L'Assicurato può rivolgersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso deve:

- chiamare il numero verde 800 572 572;
- comunicare la targa del Veicolo;
- inviare l'originale della denuncia di Furto rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza.

L'Assicurato deve fornire in modo integrale quanto richiesto. I relativi costi sono a carico di Generali Italia.

In seguito, la Struttura Organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato.

(37) Art. 9 del Codice della strada.

3. Tassa di proprietà

Generali Italia indennizza all'Assicurato la quota della tassa di proprietà se il Sinistro determina un Danno totale al Veicolo assicurato(38).

L'Indennizzo si calcola sul periodo che va dal giorno successivo al Sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

4. Spese di recupero e custodia

Generali Italia rimborsa, in caso di Sinistro indennizzabile come da contratto, le spese sostenute dall'Assicurato per:

– recupero;
– traino;
– custodia del Veicolo assicurato;

disposti dalle competenti Autorità.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo**.

5. Spese di immatricolazione

Generali Italia in caso di:

a. Sinistro indennizzabile **che causa un Danno totale del Veicolo assicurato**(39), indennizza all'Assicurato le spese di immatricolazione sostenute per acquistare un nuovo veicolo;
b. **distruzione, Furto o smarrimento della targa**, rimborsa le spese documentate dall'Assicurato per sostituirla nei limiti dell'importo indicato.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo**.

6. Duplicazione patente di guida

Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato della patente di guida in caso di:

– Incendio o Furto del Veicolo assicurato;
– Incidente stradale che comporta anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo**.

7. Sequestro penale

Generali Italia indennizza le spese di dissequestro in caso di sequestro penale. Il sequestro penale deve essere disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente stradale avvenuti durante il periodo di validità della Polizza.

La prestazione viene fornita solo in presenza di una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia.

Massimale

Generali Italia indennizza le spese di dissequestro nella misura stabilita di **€ 25 per ciascun giorno di forzata sosta del Veicolo, con il massimo di 30 giorni**.

(38) Vedi Art. 7 – Determinazione dell'ammontare del danno – Sezione 13.
(39) Vedi Art. 7 – Determinazione dell'ammontare del danno – Sezione 13.

Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme Comuni a tutte le garanzie Art. 6 – Estensione territoriale – **questa prestazione può essere fornita solo in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano**.

8. Cristalli

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto compresi i tetti panoramici apribili) del Veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura accidentale.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a raggiungere il valore riportato in Polizza per ogni Sinistro e per anno assicurativo**, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Per Cristalli non sono assicurati:

– le rigature e le segnature dei cristalli;
– i danni ad altre parti del Veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
– i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni e alla fanaleria in genere;
– i danni ai pannelli fotovoltaici installati sul Veicolo;
– i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente contratto.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

La garanzia Cristalli è prestata con deduzione di una Franchigia fissa indicata in Polizza.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive[40], alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

(40) Art. 9 del Codice della strada.

Per le prestazioni diverse da Cristalli le coperture non operano per i danni causati:

e. da eruzioni vulcaniche, terremoti, Trombe d'aria, Uragani, Bufere e Tempeste, Alluvioni, Inondazioni, Frane e Smottamenti, Allagamenti.

Sezione 8 – Garanzia Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici installati in modo stabile sul Veicolo assicurato, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici ed elettronici causati da qualsiasi motivo, anche quando si manifestano sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e scoppio.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a un massimo riportato in Polizza per ogni Sinistro e per anno assicurativo**.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

– causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
– per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del Veicolo;
– subiti dai componenti meccanici di supporto o in stretta relazione con l'apparecchiatura elettrica o elettronica;
– causati alle batterie.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sul danno liquidabile come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazioni, Alluvioni, Trombe d'aria, Uragani, Grandine;
e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive(41), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

(41) Art. 9 del Codice della strada.

f. dall'usura o derivanti dalla omissione o mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore;
g. da difetto di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di componenti non originali o di qualità equivalente;
h. da negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del Veicolo da parte del conducente;
i. da modifiche al Veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie.

Sezione 9 – Garanzia Guasti meccanici

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del Veicolo assicurato in conseguenza di guasto meccanico che ne ha determinato la rottura o il disfunzionamento.

Massimale

La garanzia opera **nei limiti del massimale indicato Polizza per ogni Sinistro e per anno assicurativo**.

Il massimale riportato in Polizza è ridotto del 50% se i danni sono:
– causati da penetrazione di corpi estranei (elementi esterni al Veicolo quali pietre, ceppi, rami, pezzi di metallo ecc.) nei loro meccanismi
– conseguenza dell'ostruzione causata dai corpi estranei stessi.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:
– causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
– per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del Veicolo;
– subiti da apparecchiature elettriche o elettroniche anche se in stretta relazione con componenti meccanici;
– alle batterie e ai liquidi di qualsiasi natura contenuti dentro carters, cisterne o serbatoi e pneumatici;
– ai pezzi che, per loro funzionamento e loro natura, sono soggetti a usura e che necessitano di una sostituzione periodica;
– da Incidente stradale o collisione.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sul danno liquidabile come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:
a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
d. da eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazioni, Alluvioni, Trombe d'aria, Uragani, Grandine;

e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive[42], alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

f. da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;

g. da conducente che guida in stato d'Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;

h. dall'usura o derivanti dalla omissione o mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore;

i. da difetti di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di parti di ricambio non originali o di qualità equivalente;

j. da negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del Veicolo da parte del conducente;

k. da modifiche al Veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie;

l. dalla persistente utilizzazione del Veicolo assicurato benché danneggiato;

m. in seguito alla modifica, eliminazione o disattivazione dei dispositivi di protezione e sicurezza raccomandati o previsti dal costruttore.

Sezione 10 – Garanzia Danneggiamento pneumatici

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli pneumatici installati sul Veicolo assicurato a seguito di urto o scoppio se:

– il Sinistro provoca danni solo agli penumatici,

e

– al momento del Sinistro gli pneumatici non sono consumati oltre il 50%.

Massimale

La garanzia opera **nei limiti del massimale indicato in Polizza per ogni Sinistro e per anno assicurativo**.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

– causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato, nonché dei trasportati;

– per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del Veicolo;

– costituiti da semplici scalfitture o segnature che non pregiudicano la funzionalità degli pneumatici.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sul danno liquidabile come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;

(42) Art. 9 del Codice della strada.

d. da eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazioni, Alluvioni, Trombe d'aria, Uragani, Grandine, gelo;
e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive[43], alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f. da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
g. da conducente che guida in stato d'Ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;
h. da negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del Veicolo da parte del conducente;
i. dal contatto prolungato con acidi o fonti di calore.

Sezione 11 – Garanzia Indennizzo per indisponibilità del Veicolo

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Generali Italia paga all'Assicurato una diaria giornaliera se il Veicolo non è utilizzabile a causa di Incendio o Furto totale, per ogni giorno di indisponibilità del Veicolo.

Massimale

Generali Italia indennizza l'Assicurato con **l'importo giornaliero di € 100**, a partire dal terzo giorno successivo a quello di denuncia del Sinistro e fino al giorno in cui il Veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito **con il limite massimo di 30 giorni consecutivi per Sinistro e anno assicurativo**.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:
a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

L'importo giornaliero non è dovuto in caso di Incendio o Furto totale causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Sezione 12 – Garanzia Merci trasportate

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli, di proprietà dell'Assicurato, trasportati sul Veicolo assicurato, o sul rimorchio regolarmente agganciato al Veicolo assicurato, a seguito di:
– Incendio, esplosione, azione del fulmine;
– Alluvione, Inondazione, Trombe d'aria, Uragani e Grandine;
– ribaltamento del Veicolo;
– urto, uscita di strada o collisione.

(43) Art. 9 del Codice della strada.

Sono inoltre assicurati i danni causati da:

– Furto e Rapina;
– bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna,

che si sono verificati a seguito di uno degli eventi assicurati sopra indicati e che a causa delle circostanze non è stato possibile evitare.

La garanzia opera dopo la consegna della Merce solo per i danni non riconoscibili all'atto della consegna e solo se la richiesta di Indennizzo è presentata a**ppena constatato il danno e comunque non oltre 8 giorni dopo la consegna della merce**.

Quando comincia e quando finisce la copertura

La copertura ha inizio dal momento in cui il Veicolo assicurato, con le Merci a bordo, **inizia il viaggio e termina con l'arrivo** del Veicolo nella località di **destinazione**.

Nel corso del viaggio, la copertura opera anche durante eventuali soste, ritenute necessarie dagli incaricati del trasporto, per riposo o per altri giustificati motivi dovuti solo alla normale esecuzione del viaggio.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a raggiungere il massimale riportato in Polizza per ogni Sinistro e per anno assicurativo**.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,
c. dei loro dipendenti,
d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

– causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato, dei loro rappresentanti, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori;
– che si verificano
  – durante eventuali periodi di giacenza della merce prima dell'inizio e dopo la fine del viaggio;
  – eventuali trasbordi.

Non sono inoltre assicurati i danni:

– subiti dalle Merci di proprietà di terzi;
– da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
– in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
– da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
– da violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
– da impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'Assicurato, del vettore o dei suoi dipendenti oppure per arresto di funzionamento del Veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo;
– da combustione spontanea delle cose assicurate;

– da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o preparazione delle Merci;
– da Furto e Rapina che non si sono verificati a seguito di uno degli eventi previsti all'Art. 1 – Che cosa è assicurato? –;
– da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna che non si sono verificati a seguito di uno degli eventi previsti all'Art. 1 – Che cosa è assicurato? –;
– subiti dalle Merci che non sono protette da copertoni impermeabili in buono stato, in occasione di uno degli eventi di cui all'Art. 1 – Che cosa è assicurato? – Alluvione, Inondazione, Trombe d'aria, Uragani e Grandine;
– non verificatisi durante la circolazione;
– causati quando il trasporto non è eseguito nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti;
– causati quando il Veicolo non è in piena efficienza sia delle parti meccaniche sia delle parti strutturali;
– causati dallo stivaggio delle Merci trasportate non effettuato a regola d'arte o nel caso in cui i colli non siano debitamente assicurati al Veicolo;
– agli animali vivi;
– alle Merci pericolose.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sul danno liquidabile come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera:
– in caso di carico in eccesso
  – rispetto alla portata utile indicata nella carta di circolazione o del Documento Unico (DU),
  – rispetto alla portata autorizzata di volta in volta dalle competenti Autorità in caso di trasporto eccezionale,

  salvo il caso in cui l'Assicurato dimostri che i danni o le perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico;
– in caso di Veicolo guidato da persona
  – in stato di Ebbrezza o dopo che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
  – alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche.

Sezione 13 – Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie delle sezioni dalla 1 alla 11?

(Garanzie: Incendio; Furto & Rapina; Eventi Atmosferici; Grandine; Incendio Doloso; Eventi Sociopolitici; Atti Vandalici; Kasko; Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà; Pacchetto Garanzie complementari; Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Guasti meccanici; Danneggiamento pneumatici; Indennizzo per indisponibilità del Veicolo)

Art. 1 – Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:
– presentare denuncia del Sinistro entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
– fornire i dati che vengono richiesti relativi alla Polizza e al Sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:
– presso la propria Agenzia;
– attraverso l'Area Clienti del sito www.cattolica.it;

– con l'App MyCattolica scaricabile in modo gratuito;
– al numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
– via e–mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
– via PEC all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
– per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Con riferimento alle singole garanzie l'Assicurato deve inoltre rispettare i seguenti obblighi:

Garanzia Furto & Rapina

In caso di Furto o Rapina totali l'Assicurato deve:
– presentare subito denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
– presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
– fornire originale della carta di circolazione o del Documento Unico (DU); se asportati con il Veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di Furto;
– fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
– fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
– fornire, se non asportate con il Veicolo, tutte le copie delle chiavi;
– rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

In caso di Furto o Rapina parziali l'Assicurato deve:
– presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
– presentare documentazione attestante la cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
– in caso di furto di parti del Veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procederà all'Indennizzo;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Incendio

In caso di Incendio l'Assicurato deve:
– fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
– in caso di Danno totale, rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Cristalli

In caso di rottura cristalli l'Assicurato deve fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione.

Garanzie Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici

In caso di Incendio doloso, eventi sociopolitici e atti vandalici l'Assicurato deve:
– presentare subito denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
– in caso di Danno totale, rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;

– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
– fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia.

Garanzie Eventi Atmosferici, Grandine

In caso di eventi atmosferici e Grandine l'Assicurato deve:
– in caso di Danno totale, rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Kasko

L'Assicurato deve:
– in caso di Danno totale, rilasciare la procura notarile a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
– per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzie Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, Guasti meccanici

In caso di Sinistro Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, Guasti meccanici l'Assicurato deve:
– fornire la carta di circolazione o il Documento Unico (DU), la documentazione attestante le revisioni periodiche effettuate, il libretto di uso e manutenzione del costruttore, se richiesti da Generali Italia.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi, Generali Italia può richiedere gli atti relativi. Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo[44].

Art. 2 – Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti

Se l'Assicurato ha notizia che il Veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve informare subito Generali Italia, anche se ha già ottenuto l'Indennizzo.

Se il Veicolo viene ritrovato dopo il pagamento integrale dell'Indennizzo, Generali Italia gestisce il Veicolo in forza della procura notarile a vendere rilasciata in suo favore.

L'Assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il Veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto.

Art. 3 – Riparazioni – Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per
– portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina

  oppure
– per consentire la regolare circolazione,

l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'Indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto da Generali Italia per l'anticipata riparazione**.

L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del Sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; oppure

(44) Art. 1915 Codice civile.

– sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo Indennizzo;
– subentrare nella proprietà di quanto rimane del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia **deve darne comunicazione all'Assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro**.

Generali Italia ha facoltà di liquidare i Danni parziali a riparazione avvenuta. Sono escluse dall'Indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al Veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 4 – Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene:

– con accordo fra le Parti cui segue l'emissione dell'atto di quietanza,

oppure

– se non c'è accordo, le Parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Assicurato (c.d. perizia contrattuale). I risultati vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia.

I due periti in caso di disaccordo tra loro, o anche prima su richiesta di uno di essi, devono nominarne un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della Parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra Parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati del collegio peritale vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia e sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Generali Italia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 – Valore Assicurato

Il Veicolo è assicurato per il valore indicato in Polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli Accessori e degli Apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul Veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del Veicolo assicurato.

Nei limiti del Valore assicurato sono assicurati anche:

– i pezzi di ricambio, gli Accessori e gli Apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul Veicolo che non sono compresi nel prezzo di listino del Veicolo stesso e sono quindi fatturati con prezzo aggiuntivo;
– gli allestimenti indicati nella carta di circolazione o nel Documento Unico (DU),

a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel Valore assicurato del Veicolo.

I Sistemi di guida satellitare automatica o semi automatica non sono compresi nel Valore assicurato.

Art. 6 – Regola proporzionale

Per determinare l'Indennizzo si applica la regola proporzionale se, al momento del Sinistro, il Valore commerciale del bene (A), determinato sulla base della quotazione della rivista Eurotax al momento del Sinistro (per i veicoli non identificati in detto listino, sulla base delle riviste di settore specializzate), risulta superiore al Valore assicurato riportato sulla Polizza (B).

In questo caso Generali Italia indennizza i danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20% purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equivalente.

Esempio di applicazione della regola proporzionale:

- Valore del Veicolo alla data del Sinistro (A) € 20.000
- Valore assicurato (B) € 10.000
- Importo del danno € 2.000

L'Indennizzo sarà pari a € 1.000 poiché il rapporto tra il Valore assicurato riportato in Polizza (B) e il valore di listino (A) e il Valore assicurato alla data del Sinistro è del 50%.

Infatti (A): (B) = € 10.000: € 20.000 = 0,5 (ossia 50%)

Quindi € 2.000 x 50% = € 1.000

Art. 7 – Determinazione dell'ammontare del danno

Per tutte le garanzie, l'assicurazione viene prestata a Valore commerciale eccetto per:

- garanzia Cristalli (all'interno del Pacchetto Garanzie complementari),
- Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
- Guasti meccanici,
- Danneggiamento pneumatici

che sono prestate a Primo rischio assoluto.

Per determinare l'ammontare del danno si applicano le regole sotto riportate.

Valore commerciale

a. Danno totale

L'ammontare del danno corrisponde al Valore commerciale del Veicolo al netto dell'eventuale valore residuo:

- del Veicolo assicurato al momento del Sinistro,
- degli Accessori aggiuntivi, se assicurati, al momento del Sinistro.

b. Danno parziale

Se al momento del Sinistro,

- **sono trascorsi meno di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, Generali Italia determina l'ammontare del danno in base al costo delle sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo con applicazione del Degrado delle parti sostituite, solo per le seguenti componenti:
  - parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico;
  - strumentazione di bordo;
  - arredamenti interni;
  - batteria;
  - gomme;

- navigatore satellitare;
- apparecchi audiofonovisivi.

salvo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro;

- **sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, Generali Italia determina l'ammontare del danno in base al costo delle sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo con applicazione del Degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il Valore commerciale del Veicolo assicurato prima e dopo il Sinistro, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.

Nella determinazione dell'Indennizzo si terrà conto dell'IVA, se l'Assicurato la tiene a suo carico e il relativo importo è compreso nel Valore assicurato.

Art. 8 – Franchigia o Scoperto

In caso di Sinistro, dall'ammontare del danno liquidabile come da contratto, è dedotta l'**eventuale Franchigia o Scoperto (con eventuale minimo) indicati in Polizza, che rimangono a carico dell'Assicurato stesso**.

Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 6 – Estensione territoriale – della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie:

- **la Franchigia è raddoppiata;**
- **il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.**

Esempio numerico di applicazione della Franchigia/Scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A:

Indennizzo = € 1.500 – € 200 = € 1.300.

In questo caso si applica lo Scoperto minimo.

Infatti, € 1.500 x 10% = € 150 che è inferiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.

Esempio B:

Indennizzo = € 3.000 – € 300 = € 2.700.

In questo caso si applica lo Scoperto del 10%. Infatti, € 3.000 x 10% = € 300 che è superiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.

Art. 9 – Modalità di pagamento dell'Indennizzo

L'Indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia.

In caso di Furto totale o Rapina, in vista di un possibile ritrovamento del Veicolo, i termini di liquidazione dell'Indennizzo di cui sopra iniziano a decorrere dopo 30 giorni dalla data dell'evento.

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile [45].

(45) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

Se per accertare il fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il Procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

In ogni caso l'Indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Art. 10 – Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga[46] che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del Veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'Assicurato.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un Sinistro o di un Furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.

Cosa fare in caso di Sinistro per la garanzia Merci trasportate?

Art. 1 – Denuncia del Sinistro – Merci trasportate

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- **darne immediato** avviso a Generali Italia;
- fornire la targa dei veicoli coinvolti;
- prendere i provvedimenti necessari per evitare o limitare il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle Merci trasportate; Generali Italia ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- **evitare di apportare modifiche** allo stato del Veicolo e del carico e alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del perito designato da Generali Italia; sono ammesse modifiche solo se sussistono **giustificati motivi** o se necessarie per il **salvataggio della Merce**;
- **chiedere il prima possibile**, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'arrivo delle Merci a destinazione, **l'immediato intervento del perito designato da Generali Italia** per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui Generali Italia non ha un proprio perito designato, l'Assicurato **deve richiedere** l'intervento del perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana o ppure, in loro assenza, delle competenti Autorità locali;
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di Rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- compiere, su richiesta di Generali Italia che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- astenersi dal transigere o riscuotere Indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto di Generali Italia;
- fornire, su richiesta di Generali Italia, ogni documento o atto utile ai fini della liquidazione del Sinistro.

Obblighi specifici nei casi di Incendio, Furto o Rapina

In caso di Incendio, Furto o Rapina, l'Assicurato o chi per esso **deve** presentare subito denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro, nella denuncia deve indicare:

- la descrizione dei fatti;
- i dati di identificazione del Veicolo;
- gli elementi idonei a identificare e a quantificare la Merce trasportata;

(46) Art. 1916 del Codice civile.

– le generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo utilizzato per il trasporto e anche di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del Sinistro;
– per Furto o Rapina, l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta **deve essere inviata**, prima possibile, a Generali Italia.

Obblighi specifici in caso di ritrovamento del Veicolo

Se la sottrazione della Merce è avvenuta unitamente al Veicolo assicurato utilizzato per il trasporto e quest'ultimo viene ritrovato, l'Assicurato deve subito:
– richiedere l'intervento delle Autorità competenti o di Generali Italia o del perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del Veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul Veicolo; l'Assicurato deve astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato, prima di tale constatazione;
– inviare copia del verbale di ritrovamento.

Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo(47).

L'Assicurato deve, inoltre, consegnare:
– le chiavi;
– i documenti relativi all'apparecchio antifurto
– le copie dei verbali di intervento delle Autorità.

Art. 2 – Valore delle Merci

Per la determinazione del valore della Merce si deve far riferimento al prezzo di fattura, esclusa IVA, oppure, in mancanza di fattura, al valore di mercato delle cose assicurate nel luogo e al momento del carico, aumentati
– del 10% a titolo di utile sperato,
– delle spese di trasporto e di assicurazione,
– dei dazi e degli altri costi inerenti e documentabili non compresi in fattura.

Art. 3 – Determinazione del danno – Merci trasportate

La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Il danno è pari alla differenza fra il "Valore delle Merci" come definito sopra e la somma netta realizzata con la vendita delle Merci nelle condizioni in cui si trovano a seguito del Sinistro. La vendita deve avvenire con il consenso di Generali Italia.

Come viene valutato il danno alle Merci?

Incidente stradale con danno alle Merci vendute a un cliente con valore di fattura: € 2.000

Esempio 1

A seguito del Sinistro si riesce, con il consenso di Generali Italia, a vendere la merce danneggiata per un valore di: € 1.000.

Il valore del danno è determinato dalla differenza tra l'importo di fattura e quanto realizzato con la vendita: € 2.000 – 1.000 = € 1.000

Esempio 2

A seguito del Sinistro la merce viene completamente perduta a causa dell'Incendio.

Il valore del danno è determinato dall'intero valore della fattura in quanto non c'è il valore residuo della merce che è andata completamente perduta: € 2.000

(47) Artt. 1915 e 1916 del Codice civile.

Art. 4 – Modalità di richiesta dell'Indennizzo – Merci trasportate

L'Assicurato deve:

– consegnare i documenti di trasporto, le copie di eventuali denunce del Sinistro alle Autorità e ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del Sinistro;

– consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria a esercitare l'azione di Rivalsa;

– esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle Merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo.

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi previsti nel paragrafo "Obblighi specifici nei casi di Incendio, Furto o Rapina".

Art. 5 – Liquidazione dei danni – Merci trasportate

La liquidazione del danno avviene:

– con accordo fra le Parti cui segue l'emissione dell'atto di quietanza,

oppure

– se non c'è accordo, le Parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Assicurato (c.d. perizia contrattuale). I risultati vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia.

I due periti in caso di disaccordo fra loro, o anche prima su richiesta di uno di essi, devono nominarne un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra Parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;

b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati del collegio peritale vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia e sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Generali Italia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 6 – Modalità di pagamento dell'Indennizzo – Merci trasportate

Ricevuta la necessaria documentazione di cui all'Art. 4 – Modalità di richiesta dell'Indennizzo – Merci trasportate, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto quietanza o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato:

– paga l'Indennizzo;

oppure

– comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Art. 7 – Rinuncia al diritto di surroga – Merci trasportate

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga[48] che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

– il conducente del veicolo;
– i trasportati;
– i familiari dell'Assicurato.

Che cos'è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un Sinistro o di un Furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.

(48) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Capitolo 3

Infortuni

Sezione 1 – Garanzia Infortuni

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Assicurati

L'assicurazione è prestata solo nei confronti del conducente del Veicolo assicurato ("Forma Guidatore").

Somme assicurate

Le somme assicurate sono indicate in Polizza.

Rischi assicurati

Generali Italia indennizza gli Infortuni subiti dall'Assicurato quando:

- guida o utilizza il Veicolo assicurato;
- esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del Veicolo;
- sale o scende dal Veicolo assicurato.

Sono in copertura tutti gli eventi che hanno caratteristica di Infortunio **non espressamente esclusi**, compresi gli Infortuni causati da:

a. imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato;
b. tumulti popolari, **se l'Assicurato non vi ha preso parte attiva**;
c. terremoti, eruzioni vulcaniche e Inondazioni, **tranne quando l'Assicurato subisce l'Infortunio nel Comune di Residenza**;
d. stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione; la copertura vale **per il periodo massimo di 14 giorni** dall'inizio delle ostilità e se l'Assicurato:

- non svolge servizio nei Corpi militari, e
- è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono inoltre **assimilati a Infortunio**:

a. assideramento e congelamento;
b. asfissia per fuga di gas o vapori;
c. annegamento;
d. le conseguenze di:
   - colpi di sole, di calore e di freddo;
   - folgorazioni;
   - ingestione o assorbimento di sostanze, **se dovuti a causa fortuita**;
   - infezioni dovute a Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, **escluse le Malattie**;
e. avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, **esclusa la malaria**;
f. conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti necessari a seguito di cura delle Lesioni provocate da Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Coperture offerte

Garanzia base	Opzioni IP con pagamento di un Premio aggiuntivo
Invalidità Permanente	Opzione Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP
Invalidità Permanente	Opzione Deroga all'applicazione Franchigia IP fino a € 100.000

Garanzie opzionali
Morte
Inabilità Temporanea
Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza
Rimborso spese sanitarie

Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Invalidità Permanente

Generali Italia liquida un Indennizzo in caso di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa che provoca all'Assicurato un'Invalidità Permanente, intesa come riduzione definitiva, totale o parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.

- **Accertamento del grado di IP**

  Il grado di Invalidità Permanente è accertato in base alle percentuali espresse nella **tabella di determinazione** di seguito riportata **e secondo i seguenti criteri**:
  - la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate nella tabella sono ridotte in proporzione della funzionalità persa;
  - per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita è riconosciuta una percentuale di invalidità del 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale;
  - in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di tabella sono diminuite tenuto conto del grado di invalidità preesistente;
  - in caso di mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si applicano all'arto Sinistro e viceversa;

– il deficit visivo va valutato come risulta con correzione tollerata. Se rimane un residuo deficit visivo è riconosciuta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

Se un singolo Infortunio interessa più arti o funzioni, l'invalidità complessiva è la somma delle singole invalidità fino a raggiungere il grado massimo del 100%.

- **Tabella ANIA**

Perdita totale, anatomica o funzionale di	DX	SX
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	

Anchilosi	DX	SX
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120°e 70° con prono–supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono–supinazione libera	10%	8%

Paralisi completa	DX	SX
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore	%
al di sopra della metà coscia	70%
al di sopra della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale dell'alluce	2,5%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio–tarsica ad angolo retto	10%
della tibio–tarsica con anchilosi della sottoastragalica	15%
paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambedue occhi	100%

Sordità completa	%
di un orecchio	10%
di entrambi gli orecchi	40%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%

Esiti di frattura scomposta	%
di una costa	1%
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
– 12ª dorsale	10%
– una vertebra lombare	10%
esiti di una frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di una frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
– di un rene	15%
– della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

- **Determinazione dell'indennizzo IP**

  L'Indennizzo si calcola moltiplicando la somma assicurata per Invalidità Permanente per il grado percentuale di invalidità accertata, **dopo aver applicato la Franchigia**.

  Franchigia a scaglioni: 3% fino a € 250.000, 10% oltre € 250.000

  – Sulla parte di **somma assicurata fino a € 250.000**:
    – l'Indennizzo non è riconosciuto se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado pari o inferiore al **3%**;
    – se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 3%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente.

    Tale Franchigia non si applica in caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto.
  – Sulla parte di **somma assicurata che eccede € 250.000**:
    – l'Indennizzo non è riconosciuto se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado pari o inferiore al **10%**;
    – se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 10%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente.

Esempi di calcolo dell'Indennizzo in caso di Invalidità Permanente

Esempio (fino a € 250.000):

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 200.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Percentuale di Invalidità non indennizzabile:	3%
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	12% (15% – 3%)
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 24.000 (€ 200.000 x 12%)

Esempio (oltre i € 250.000):

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 300.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Percentuale di Invalidità non indennizzabile:	3% sui primi € 250.000 10% sulla parte eccedente
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	12% (15% – 3%) sui primi € 250.000 5% (15% – 10%) sulla parte eccedente
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 30.000 (€ 250.000 x 12%) + € 2.500 (€ 50.000 x 5%)

Riassorbimento della Franchigia per IP superiore al 15%

Se l'Invalidità Permanente accertata è superiore al 15%, Generali Italia liquida l'Indennizzo senza applicare alcuna Franchigia.

- **Opzioni di Invalidità Permanente con pagamento di un Premio aggiuntivo**
  - **Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP**

    Se indicata in Polizza la presente opzione, la tabella per l'accertamento del grado di Invalidità Permanente è sostituita dalla Tabella INAIL di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000.

  - **Deroga all'applicazione Franchigia IP fino a € 100.000**

    Se indicata in Polizza la presente opzione, a parziale deroga **di quanto previsto in Determinazione dell'Indennizzo IP, sulla somma assicurata fino a € 100.000** non si applica la Franchigia del 3% sull'Invalidità Permanente accertata.

Esempio con somma assicurata fino a € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 200.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Franchigia:	nessuna su € 100.000 3% su € 100.000
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	15% su € 100.000 12% (15% – 3%) su € 100.000
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 27.000 Così determinati: 15.000 (100.000 x 15%) + 12.000 (100.000 x 12%)

Esempio con somma assicurata maggiore di € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 300.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Franchigia:	nessuna su € 100.000 3% su € 150.000 10% su € 50.000
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	15% su € 100.000 12% (15% – 3%) su € 150.000 5% (15% – 10%) su € 50.000
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 35.500 Così determinati: € 15.000 (100.000 x 15%) + € 18.000 (150.000 x 12%) + € 2.500 (50.000 x 5%)

Morte

In caso di morte dell'Assicurato a seguito di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga la somma assicurata ai Beneficiari.

Gli Indennizzi per le coperture Morte e Invalidità Permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, in conseguenza dello stesso Infortunio, l'Assicurato muore, Generali Italia:

- paga ai Beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato per l'Invalidità Permanente e la somma assicurata per la Morte, se superiore;
- non chiede il rimborso in caso contrario.

Se l'Assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume che il decesso è avvenuto a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia corrisponde la somma prevista per la copertura Morte.

Il pagamento è effettuato trascorsi **180 giorni dalla presentazione dell'istanza** per la dichiarazione di morte presunta[49], **se nel frattempo non sono emersi elementi tali da rendere l'evento non indennizzabile**.

Se, dopo il pagamento, risulta che il decesso non si è verificato o che non è avvento a seguito di Infortunio Indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma pagata per la Morte.

Tuttavia, se l'evento ha causato un Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, l'Assicurato ha il diritto di chiedere l'accertamento dell'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Tale diritto può essere esercitato, anche agli effetti della prescrizione, dal momento in cui l'Assicurato **ricompare o ne è provata l'esistenza. Generali Italia paga all'Assicurato l'Indennizzo eventualmente dovuto solo a condizione di avere ottenuto la restituzione della somma pagata ai Beneficiari per la copertura Morte**.

Estensioni sempre operanti

Indennità aggiuntiva se muoiono entrambi i genitori

Se, a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa determinato dallo stesso evento, muoiono entrambi i genitori ed entrambi risultano assicurati in base alla forma di copertura prestata, Generali Italia paga ai loro figli minorenni conviventi e ai loro figli portatori di handicap, anche maggiorenni, se inclusi tra i Beneficiari, l'Indennizzo spettante in misura aumentata del 50%.

Se, a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa determinato dallo stesso evento muoiono entrambi i genitori e uno solo risulta assicurato in base alla forma di copertura prestata, Generali Italia paga ai

(49) Proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice civile.

loro figli minorenni conviventi e ai loro figli portatori di handicap, anche maggiorenni, se inclusi tra i Beneficiari, l'Indennizzo spettante in misura aumentata del 25%.

Conversione in rendita

Se, al momento della liquidazione della somma assicurata per la copertura Morte, tutti i Beneficiari decidono di investire la loro quota come Premio per la stipula di un contratto di assicurazione in forma di rendita vitalizia immediata con Generali Italia alle condizioni in vigore al momento della richiesta, Generali Italia riconosce una maggiorazione del 20% dell'Indennizzo totale.

Inabilità Temporanea

Se l'**Infortunio Indennizzabile** in base alla copertura assicurativa causa una Inabilità Temporanea, intesa come perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'Assicurato a svolgere le proprie occupazioni professionali dichiarate al momento del Sinistro, Generali Italia paga l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, **per un periodo massimo di un anno dal giorno dell'Infortunio**:

- integralmente per ogni giorno di incapacità totale;
- **al 50%** per ogni giorno di incapacità parziale;

con applicazione della **Franchigia**.

Franchigia a scaglioni: 7 giorni fino a € 50, 15 giorni oltre € 50

- Sulla parte di **somma assicurata fino a € 50**
  - l'Indennità non è riconosciuta se l'Inabilità Temporanea non si prolunga per più di **7 giorni**;
  - se l'Inabilità Temporanea si prolunga oltre 7 giorni, l'Indennità è corrisposta dall'8° giorno.

La Franchigia non si applica se l'Infortunio comporta un Ricovero di almeno 3 giorni.

- Sulla parte di **somma assicurata che eccede € 50**
  - l'Indennità non è riconosciuta se l'Inabilità Temporanea non si prolunga per più di **15 giorni**;
  - se l'Inabilità Temporanea si prolunga oltre 15 giorni, l'Indennità è corrisposta solo dal 16° giorno.

Esempio

Indennità giornaliera per Inabilità Temporanea assicurata in Polizza: € 52.

Si verifica un Infortunio indennizzabile che comporta un'Inabilità Temporanea totale del conducente del Veicolo assicurato di 20 giorni.

In assenza di Ricovero di almeno 3 giorni, l'Indennizzo è così calcolato:

- sui primi € 50 di somma assicurata, l'Indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dall'8° giorno per 13 giorni per un importo di € 650 (50 x 13);
- sui restanti € 2 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 16° giorno per 5 giorni per un importo di € 10 (2 x 5).

L'Indennizzo totale è pari a € 660 (650 + 10).

In caso di Ricovero di almeno 3 giorni, l'Indennizzo è così calcolato:

- sui primi € 50 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 1° giorno per 20 giorni per un importo di € 1.000 (50 x 20);
- sui restanti € 2 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 16° giorno per 5 giorni per un importo di € 10 (2 x 5).

L'Indennizzo totale è pari a € 1.010 (1.000 + 10).

A parziale limitazione di quanto previsto dalle Norme comuni a tutte le garanzie, Art. 6 – Estensione territoriale –, **per gli Infortuni subiti fuori dall'Europa e dagli Stati africani e asiatici che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero, la copertura opera limitatamente al periodo di Ricovero, adeguatamente certificato**.

Tale limitazione cessa a partire dal giorno di rientro in Italia.

Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza

Indennità giornaliera da ricovero

In caso di Ricovero reso necessario da **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga all'Assicurato l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, per ogni giorno di degenza in Istituto di cura.

L'Indennità giornaliera da Ricovero è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per Infortunio, anche non consecutivi.

La Garanzia è estesa al **Day hospital** con indennità giornaliera **ridotta al 50%**.

Indennità giornaliera da convalescenza

In caso di **Ricovero superiore a 7 giorni indennizzato** con **Indennità giornaliera da Ricovero** a seguito del quale all'Assicurato è prescritto, dai medici che lo hanno in cura, un periodo di convalescenza domiciliare, Generali Italia paga l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, anche per questo periodo, per una **durata massima pari ai giorni di degenza, con il limite di 30 giorni**.

Rimborso spese sanitarie

In caso di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia rimborsa, fino a raggiungere la somma assicurata totale per annualità assicurativa indicata in Polizza per la garanzia Rimborso spese sanitarie o le somme assicurate determinate dividendo tale somma per il numero di Assicurati come indicato in Somme assicurate, le seguenti spese sostenute in conseguenza diretta dell'Infortunio:

a. **durante il Ricovero per**:
   - onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
   - diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
   - rette di degenza;
   - assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici;
   - quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) per le prestazioni precedenti;
   - trasporto dell'Assicurato in Istituto di cura e ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo.

   In caso di Ricovero in **ospedale pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa**, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di € 30 per ogni giorno di Ricovero, **con il massimo di 90 giorni per anno assicurativo**.

   Tale indennità sostitutiva è cumulabile con "l'Indennità giornaliera da Ricovero";

b. **dopo il Ricovero**, per le seguenti prestazioni, se prescritte dal medico curante, per:
   - esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo Ricovero; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
   - trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo Ricovero, **fino a un limite del 30% della somma assicurata, col massimo di € 3.500**;

c. **in assenza di Ricovero, se prescritte** dal medico curante, per:
   - esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 120 giorni successivi alla data dell'Infortunio; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
   - trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 120 giorni successivi alla data dell'Infortunio, **fino a un limite del 20% della somma assicurata, col massimo di € 2.500**.

   In assenza di Ricovero la garanzia opera con una **Franchigia di € 100**.

Sono comprese le spese sostenute in diretta conseguenza dell'Infortunio per:

d. primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'Infortunio, acquisto o noleggio **(massimo per un anno)** di carrozzelle ortopediche;
e. cure e applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, **escluse le protesi dentarie**) effettuate **entro 2 anni dall'Infortunio**, per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'Infortunio stesso.

Per tutti i casi indicati Generali Italia effettua il rimborso a cure ultimate a seguito di presentazione di regolare documentazione giustificativa di spesa in originale.

Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate.

In caso di Infortunio indennizzabile e in base alla copertura assicurativa, per il quale l'Assicurato subisce un Ricovero, Generali corrisponde un'Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente:

– 1%, in caso di Ricovero superiore a 14 giorni consecutivi;
– 2%, in caso di Ricovero superiore a 21 giorni consecutivi;
– 3%, in caso di Ricovero superiore a 30 giorni consecutivi.

Tale Indennità non opera in caso di Day hospital.

Per la determinazione dell'indennità il giorno di dimissione non è considerato.

L'importo pagato non può superare la somma di € 10.000.

Art. 2 – Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati gli Infortuni che derivano da Delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Art. 3 – Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie della presente sezione non operano per:

a. gli Infortuni causati da Ebbrezza se alla guida di Veicoli;
b. gli Infortuni causati da abuso di psicofarmaci, accaduti dopo aver assunto sostanze stupefacenti o allucinogene;
c. le Lesioni corporali che derivano da tumulti popolari, se l'Assicurato ha preso parte attiva;
d. gli Infortuni causati al conducente e ai trasportati, dalla guida di qualsiasi veicolo da parte di conducente non abilitato a norma di legge (sono invece inclusi in copertura quando il conducente è in possesso di patente scaduta, se rinnova il documento entro 6 mesi o se il mancato rinnovo entro 6 mesi è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso);
e. gli Infortuni causati da guerra e insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazioni, salvo quanto previsto dall'Art. 1 – Che cosa è assicurato? –;
f. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g. gli Infortuni che derivano dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove e allenamenti) con l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
h. l'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
i. gli infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere;
j. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche che derivano da atto terroristico o guerra.

Sezione 2 – Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni?

Art. 1 – Denuncia dell'Infortunio

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta per iscritto dal Contraente, dall'Assicurato, o da altro soggetto per conto degli stessi, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità[50], con:

– indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato;
– allegato certificato medico.

La denuncia di Infortunio deve essere presentata **all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia**.

Il decorso delle Lesioni **deve essere documentato** da ulteriori certificati medici, fino alla guarigione.

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato o se questa avviene nel periodo di cura, Generali Italia deve essere immediatamente avvisata.

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[51].

Art. 2 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato (o i suoi aventi diritto) **deve acconsentire a**:

– **la visita** dei medici incaricati da Generali Italia (a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti);
– **le indagini, valutazioni e accertamenti** – da eseguirsi in Italia – necessari per la determinazione del diritto all'Indennizzo;

e fornire tutta la documentazione (medica e non) che Generali Italia ritiene opportuno acquisire per una corretta e completa istruttoria del Sinistro.

Le eventuali spese devono essere documentate dai giustificativi della spesa effettuata.

In caso di Ricovero deve essere presentata la cartella clinica completa in copia conforme all'originale e la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) che indica durata e ragioni del Ricovero.

Se presentati gli originali fiscalmente validi delle documentazioni di spesa, Generali Italia provvede alla loro restituzione.

Se l'Assicurato ha ricevuto o deve ricevere un rimborso da altro ente assistenziale o da altra assicurazione per una stessa prestazione garantita in questo contratto, deve fornire a Generali Italia evidenza degli **importi ricevuti o che gli saranno riconosciuti**. Generali Italia paga la prestazione richiesta solo per la parte di spesa sostenuta dall'Assicurato, **al netto di quanto a carico dei suddetti terzi** e comunque fino a un importo che, sommato a quanto già indennizzato da altro ente o assicuratore, non eccede il costo sostenuto per quella prestazione.

Le spese sostenute all'estero sono rimborsate in euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni ufficiali.

Art. 3 – Criteri di indennizzabilità

Generali Italia paga l'indennizzo **solo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio**, indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili:

– l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato sulle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
– il pregiudizio che le condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute possono portare all'esito delle Lesioni prodotte dall'Infortunio.

(50) Art. 1913 del Codice civile.
(51) Art. 1915 del Codice civile.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o Difetti fisici, l'Indennizzo per Invalidità Permanente è corrisposto per le sole conseguenze dirette causate dall'Infortunio come se avesse colpito la persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 4 – Anticipo Indennizzi

Su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia corrisponde un anticipo dell'Indennizzo relativo alle garanzie operanti, da considerare nella liquidazione definitiva delle stesse, **nei casi e con i limiti di seguito indicati**.

Invalidità Permanente:

- se **non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità dell'Infortunio e l'accertamento definitivo è rinviato per accordo delle Parti a oltre un anno dal giorno dell'Infortunio**;
- fino **al 50% del presumibile Indennizzo definitivo**, con il **massimo di € 50.000**.

Rimborso spese sanitarie:

- se l'Assicurato **sostiene spese per un importo non inferiore a € 2.000, e presenta i documenti giustificativi**;
- nei limiti previsti per la garanzia, **salvo conguaglio a cura ultimata**.

Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza:

- **su presentazione dei documenti che attestano e giustificano il Ricovero**;
- nei limiti previsti per la garanzia.

Se la degenza si prolunga, la richiesta dell'anticipo può essere presentata con cadenza mensile.

Art. 5 – Controversie – Perizia contrattuale

In caso di controversie di natura medica, le Parti possono demandare la decisione a un confronto tra un medico fiduciario di Generali Italia e un medico nominato dall'Assicurato. L'accordo è vincolante per le Parti.

In caso di disaccordo sui punti controversi, i due medici possono nominare un terzo medico con il consenso delle Parti.

Se i due medici non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche solo su richiesta di una delle Parti, è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici più vicino al luogo di Residenza dell'Assicurato.

Il terzo medico interviene **solo in caso di disaccordo** e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza e sono **vincolanti per le Parti**.

Ciascun medico può farsi assistere da altri medici e specialisti, i quali possono intervenire nella perizia, senza però avere voto deliberativo.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio medico e dei professionisti nominati dal proprio medico che hanno collaborato alla perizia. Le spese e competenze del terzo medico sono ripartite a metà tra l'Assicurato e Generali Italia.

I risultati della perizia sono raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per l'Assicurato e uno per Generali Italia.

Se lo ritiene opportuno, il collegio può:

- rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente a un momento successivo;
- disporre contestualmente la concessione di un anticipo secondo quanto stabilito dal precedente Art. 4 – Anticipo Indennizzi –.

Art. 6 – Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le condizioni di questa garanzia, Generali Italia procede:

– al pagamento;
– alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:
– dal ricevimento della documentazione completa,

o

– dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o atto di perizia promossa secondo quanto previsto dal precedente Art. 5 – Controversie – Perizia contrattuale –. Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Mod. CP014S7O25 – Ed. O2025 – Mark.

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com